

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

MXVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CHIOSTERGI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LEONE

INDICE	PAG.	PAG.
Congedi	42998	
Disegni di legge:		
(Presentazione)	43004	
Disegni di legge (Autorizzazione di relazione orale):		
Valsecchi	43008	
Presidente	43008	
Disegno di legge (Seguito della discussione):		
Norme particolari in materia di riforma fondiaria. (2785)	43014	
Presidente	43014, 43031	
Riccio	43015	
Giovannini	43015	
Sampietro Giovanni	43016, 43032, 43034, 43035	
Fanfani, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	43018, 43021, 43027, 43028, 43030, 43032, 43035, 43039, 43042	
Miceli	43018, 43032, 43035, 43036, 43039, 43040	
Jervolino Angelo Raffaele	43022, 43035, 43024	
Caramia	43024	
Maxia	43025	
Bellucci	43026	
Marenghi	43028	
Germani, <i>Relatore</i>	43029, 43039	
Riccio	43035	
Moro Aldo	43036	
Grifone	43038, 43039, 43040, 43041	
Proposte di legge:		
(Annunzio)	42998	
(Trasmisione dal Senato)	42998	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
SULLO: Modificazioni alla legge 16 novembre 1950, n. 979, sulle promozioni per merito di guerra. (2818)	43012	
Presidente	43012	
SULLO	43012	
Coppi Alessandro, <i>Relatore</i>	43013	
Jannuzzi, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	43013	
Proposte di legge (Svolgimento):		
Presidente	43008	
Bianchi Bianca	43009	
Bubbio, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	43010, 43012	
Pieraccini	43010	
Interrogazioni (Annunzio)	43042	
Interrogazioni (Svolgimento):		
Presidente	42998	
Bersani, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	42998	
De Vita	42999	
Benvenuti, <i>Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero</i>	43000	
Preti	43001	
Castelli, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	43003	
Salvatore	43003	
Spallicci, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i>	43003	
Borsellino	43004	
Zoli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	43005	
Capalozza	43005	

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

	PAG.
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	43006
CORONA ACHILLE	43007
Per la malattia di Vittorio Emanuele Orlando:	
PRESIDENTE	43008
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	43008
Votazione segreta della proposta di legge n. 2818 e del disegno e proposta di legge:	
Fissazione di nuovi termini per la presentazione di domande di contributi per la costruzione di serbatoi, laghi artificiali e nuovi impianti idroelettrici in Sicilia e in Sardegna e modifica dell'articolo 5, punto I, della legge 31 ottobre 1951, n. 1116. (<i>Approvato dal Senato</i>). (2839);	
DE' COCCI ed altri: Norme modificative ed integrative agli articoli del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia delle zone montane. (2412)	
	43014, 43036

La seduta comincia alle 16.

FABRIANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Caiati, Ermini, Mussini e Palenzona.
(I congedi sono concessi).

Trasmissione dal Senato di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso la seguente proposta di legge d'iniziativa del senatore Bisori, approvata da quella II Commissione:

« Ferie agli avvocati e procuratori » (3033).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza una proposta di legge d'iniziativa del deputato Colitto:

« Modifica dell'articolo 1 della legge 14 marzo 1952, n. 158, riguardante il riordinamento del casellario giudiziario » (3031).

Poiché il proponente ha rinunciato allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni. La prima è quella dell'onorevole De Vita, al ministro dell'agricoltura e delle foreste, « per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda adottare al fine di porre rimedio alla grave situazione venutasi a determinare in Sicilia nel settore dell'economia agricola a causa dell'enorme e sperequata incidenza dei contributi unificati in agricoltura ».

A questa interrogazione ha chiesto di rispondere l'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Ne ha facoltà.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'importo generale delle riscossioni in Sicilia ammonta, per l'anno 1950, a lire 2.218.676.000. Tale somma, pur essendo di per sé ragguardevole, non può considerarsi sproporzionata all'economia agricola della regione, la quale misura 2.439.200 ettari di superficie agraria e forestale; considerando che il suddetto carico contributivo è comprensivo di quello gravante sui capi di bestiame, si può calcolare che il carico medio gravante su ogni ettaro a coltura si aggira sulle lire 900 annue.

Bisogna però considerare che tale onere non grava uniformemente per tutti i terreni e per tutte le conduzioni, in quanto, come le sarà certamente noto, onorevole De Vita, il carico medio di giornate lavorative imponibili varia per le diverse colture e per le zone di ogni singola provincia, e le aliquote di contribuzione sono determinate distintamente per le singole forme di conduzione.

Si ha così che, mentre i terreni fertili ed a colture intensive, i quali di massima vengono condotti in economia, sono maggiormente gravati, i terreni poveri ed asciutti, i quali vengono coltivati direttamente o concessi a colonia, sono assoggettati ad un onere minore.

Per quanto riguarda la incidenza dei contributi agricoli unificati sui redditi, tenute in ogni caso presenti le spese per la previdenza sociale ai lavoratori agricoli della Sicilia, spese che superano largamente il gettito dei contributi relativi, bisogna anche considerare che l'attuale sistema di accertamento e

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

di riscossione per i contributi unificati in agricoltura si ispira e si uniforma ai principi di carattere generale dell'ordinamento legislativo previdenziale.

È innegabile che taluni inconvenienti si manifestino, nella rigorosa applicazione del sistema in questione. Ma corre l'obbligo di rammentare che, appunto al fine di eliminare gli inconvenienti medesimi, è stato esaminato ed approvato nel Consiglio dei ministri dell'8 aprile un provvedimento il quale è già stato presentato al Parlamento, e precisamente al Senato, ove ho avuto proprio giovedì scorso l'occasione di solleccitarne la più rapida discussione.

Il criterio informativo del progetto di legge in questione è quello di realizzare una qualche rispondenza tra contributo e reddito, pur senza violare i principi basilari su cui poggia la vigente legislazione previdenziale.

È da rilevarsi che, segnatamente nel settore agricolo, i salari sono generalmente in relazione col reddito, talché si assiste al fenomeno di alti salari nelle zone economicamente ricche e di bassi salari nelle zone ad economia depressa.

Si è pertanto pensato che, commisurando il contributo ai salari vigenti nelle singole zone, potesse realizzarsi, sia pure in via indiretta, quella rispondenza da ogni parte auspicata tra il contributo stesso e le possibilità economiche delle aziende contribuenti. Tale rispondenza era impossibile con l'attuale sistema, in quanto per la determinazione del contributo veniva preso a base il salario medio nazionale.

Il nuovo accorgimento non solo non viola i criteri informativi della legislazione assicurativa, ma si adegua a quell'indirizzo recentemente affermato nella legge sull'adeguamento delle pensioni, che attraverso la pratica abolizione dei massimali di contribuzione ha ristabilito la proporzionalità del contributo previdenziale alla retribuzione.

Poiché, per altro, in alcune zone particolarmente povere l'adeguamento del contributo al salario locale non conseguirebbe in maniera adeguata i risultati che il progetto di legge si propone, è data facoltà alle competenti commissioni provinciali di determinare le giornate occorrenti per la coltivazione dei fondi, tenendo presenti il reddito agrario e quello dominicale dei fondi stessi.

Particolari agevolazioni sono inoltre previste per le zone montane, che godranno di una riduzione pari al 50 per cento del carico contributivo.

È facile comprendere come il nuovo ordinamento determini un notevole beneficio per

l'agricoltura meridionale, ove si pensi che, di fronte all'attuale salario medio nazionale, calcolato in lire 656, si hanno nel meridione salari effettivi che si aggirano dalle lire 415,10 alle lire 594,15.

Per quanto riguarda particolarmente la Sicilia, si calcola che, con l'applicazione del nuovo sistema, si avrà una riduzione del gettito contributivo di circa il 28 per cento.

Va infine rilevato che le spese di accertamento e riscossione dei contributi, sin qui gravanti sugli agricoltori in ragione del 4,50 per cento del carico, verranno trasferite sul bilancio degli enti previdenziali, per cui un ulteriore generale beneficio del 4,50 per cento viene ad aggiungersi all'attivo di questa riforma.

PRESIDENTE. L'onorevole De Vita ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DE VITA. Il regolamento mi concede pochi minuti per replicare, e perciò mi limiterò ad esaminare brevemente due aspetti fondamentali del problema. Il primo aspetto — a mio giudizio — è questo: l'agricoltura del nostro paese non può e non deve sopportare interamente l'onere per i contributi unificati, che poi sono gli oneri per la previdenza e per l'assistenza nel settore agricolo: non può, perché la imposizione nel settore agricolo ha già superato il limite massimo della capacità contributiva; non deve, perché è la collettività, e quindi lo Stato, che deve — a mio giudizio — assumersi parte degli oneri sociali di talune categorie agricole.

Ora, non è possibile, per esempio, ricorrere da un lato al sistema degli imponibili e sovr imponibili di mano d'opera per fronteggiare la disoccupazione in agricoltura, mentre, dall'altro, lo Stato profonde decine di miliardi per sostenere industrie traballanti e per fronteggiare la situazione della disoccupazione nel campo industriale.

Paragonando quello che avviene nei due settori più importanti della nostra economia, mentre per lenire la disoccupazione industriale l'intera collettività nazionale è chiamata a contribuire attraverso erogazioni della pubblica finanza (ciò è innegabile, che continuamente vediamo arrivare alla Camera provvedimenti del genere; né ci lamentiamo che lo Stato intervenga in questo settore: è solo un raffronto che intendo fare tra i due settori della nostra economia), l'intero peso della disoccupazione agricola e della previdenza e assistenza nel campo dell'agricoltura è sopportato dalla produzione agricola (anche questo è innegabile).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

Il secondo aspetto riguarda la determinazione dei contributi e, quindi, l'onere. Prendo atto con soddisfazione che il Governo ha già presentato un disegno di legge per modificare la legislazione vigente in materia. Un'ampia discussione sarà fatta in occasione della discussione di tale disegno di legge. Desideravo soltanto rilevare (non conosco ancora il testo governativo) che un criterio di giustizia impone comunque di tener conto, nella determinazione degli oneri, delle varie situazioni che in campo agricolo si hanno nel paese.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Appunto questo è uno dei criteri fondamentali.

DE VITA. Ne prendo atto con soddisfazione. Da questo punto di vista, il criterio informativo delle vigenti disposizioni di legge in materia non è solo ingiusto, ma addirittura errato nella sua applicazione. È ingiusto perché errato: l'errore porta anche all'ingiustizia. Infatti, i contributi che i coltivatori e lavoratori dell'agricoltura sono tenuti a corrispondere per le varie forme di assistenza e previdenza sono determinati distintamente per ogni azienda sulla base dell'impiego presunto effettivo della mano d'opera. Questo è il punto fondamentale. Ora, è chiaro che l'economia povera del Mezzogiorno e delle isole non può sopportare lo stesso onere dell'economia agricola, più progredita, delle altre regioni. Se rapportiamo il reddito di un ettaro seminativo della Sicilia o della Sardegna al reddito di un ettaro seminativo del mantovano o della pianura padana, vediamo una sperequazione perché la produzione, e quindi il reddito, è tripla nelle regioni più favorite dalla natura.

Vi è un'altra considerazione da fare: la scarsa meccanizzazione (questo è un altro punto fondamentale) dell'agricoltura del Mezzogiorno e delle isole determina un maggiore impiego di mano d'opera in quelle regioni. Ora, l'arretratezza agricola del Mezzogiorno non è completamente imputabile alla negligenza degli operatori economici del Mezzogiorno; sono le condizioni ambientali che inchiodano l'agricoltura in quelle condizioni di inferiorità e di arretratezza, perché è la pressione esercitata dal bracciantato agricolo disoccupato sul mercato del lavoro che consiglia l'operatore economico ad assumere mano d'opera agricola anziché introdurre il mezzo meccanico.

Anche da questo punto di vista, poiché l'onere è determinato in base alle giornate lavorative, ancora una volta si nota una spere-

quazione a danno del Mezzogiorno per quanto riguarda l'applicazione dei contributi uniformati in agricoltura.

Ringrazio l'onorevole sottosegretario della risposta che mi ha dato e prendo atto, soprattutto, con soddisfazione che già il Governo ha presentato un disegno di legge per modificare la legislazione vigente in materia.

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione dell'onorevole Preti, ai ministri delle finanze e del commercio con l'estero, « per sapere se siano stati disposti gli opportuni accertamenti per individuare e per tassare quegli armatori che frodano il fisco ed esportano valuta attraverso il « trucco » delle navi panamensi ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero ha facoltà di rispondere.

BENVENUTI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Il Ministero del commercio con l'estero prese a suo tempo l'iniziativa per esperire le indagini di cui all'interrogazione dell'onorevole Preti, e ciò in seguito ad alcune segnalazioni ufficiose o segnalazioni di stampa. Venne interessato anche il Ministero degli affari esteri, che ne diede incarico all'ambasciata italiana a Washington ed alla legazione d'Italia nel Panama.

Il 18 luglio 1947 (si tratta di avvenimenti di epoca arretrata) il consolato generale di New York comunicò che da alcune informazioni assunte *in loco*, « che andrebbero meglio controllate sia in Italia sia al Panama a mezzo della nostra legazione », sarebbe risultato che certe navi, di cui veniva dato l'elenco (che potrà passare all'onorevole Preti), appartenevano di fatto ad armatori italiani.

Detto consolato segnalava che l'elenco non era definitivo e si riservava di tornare sull'argomento. A sua volta la nostra legazione del Panama confermava non essere possibile determinare quali interessi si nascondessero sotto il nome delle compagnie di navigazioni panamensi che avevano iscritto le loro navi nel registro delle patenti di navigazione della capitaneria del porto della città di Panama, perché negli archivi di detta capitaneria non esisteva alcuna copia o estratto dell'atto costitutivo delle società in parola.

Nell'agosto del 1947 il Ministero degli affari esteri inviava al nostro Ministero copia di un rapporto del 24 luglio della nostra ambasciata nel Panama con il quale venivano segnalati casi di società panamensi costituite con il concorso di cittadini italiani, dei quali si dava il nominativo, che avevano chiesto al Dipartimento di Stato di poter acqui-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

stare certe navi di cui veniva segnalato il nome.

Altre segnalazioni seguivano il 15 ottobre 1947 ed il 19 novembre 1947.

Di dette comunicazioni veniva data di volta in volta immediata notizia al servizio ispezioni dell'Istituto italiano dei cambi, al fine di indagare presso i singoli nominativi italiani e riferire al Ministero del commercio con l'estero.

Queste sono le fonti di informazioni di cui il Ministero dispone. Ma per poter perseguire i responsabili era o resta necessario acquisire talune prove. Ecco in proposito, e cioè in campo di possibilità probatorie, quale è il tenore di una prima comunicazione della nostra ambasciata a Washington del 10 luglio 1951. L'ambasciata comunicava, che, nonostante visite ed insistenze presso i funzionari della *Maritime Commission*, non era stato possibile ottenere maggiori ragguagli in merito ai quesiti formulati, intesi cioè a trovare elementi di fatto od anche solo indiziari circa la partecipazione di capitali italiani a naviglió battente bandiera panamense.

L'ambasciata aggiungeva che gli stessi Stati Uniti erano interessati, perché esistono notevoli precedenti di imprese americane che hanno creato delle case sussidiarie nel Panama per gestire naviglio al di fuori del sistema fiscale americano. Ma allo stato attuale, diceva l'ambasciata, neppure il governo degli Stati Uniti avrebbe la possibilità di perseguire formalmente tali fughe di bandiera motivate da ragioni fiscali. Ed anzi, date le sanzioni gravissime, le società interessate e gli enti armatoriali americani mantengono la massima riservatezza in materia di compravendita di navi e di partecipazione americana od estera a società marittime battenti bandiera straniera.

Successivamente, il 9 giugno 1951, la nostra legazione del Panama segnalava di avere svolto riservate indagini presso gli uffici governativi locali con l'esame minuzioso di numerosi atti costitutivi delle società segnalate dal "Mincomes", ma che da tali atti non era stato possibile desumere la reale consistenza della partecipazione italiana in quelle società, né la composizione di esse, perché gli atti, forse redatti con tutti gli accorgimenti del caso, erano tali da non consentire accertamenti conclusivi. La comunicazione aggiungeva che molte volte le giunte direttive delle società di navigazione figurano costituite da persone estranee alle società stesse. In alcuni atti gli azionisti figurano come proprietari di una sola azione e le

azioni sono nominative. Non di rado alle azioni non è attribuito alcun valore nominale, Spesso non è indicato il prezzo della nave oppure è indicato un prezzo apparente (due piroscafi di 850 tonnellate figurano acquistati per un dollaro l'uno).

In conclusione, le indagini che da tre anni sono state esperite ad iniziativa del Ministero del commercio con l'estero hanno dato esito negativo. Lo stesso risultato hanno avuto le indagini dell'Ufficio italiano dei cambi. I nominativi italiani hanno figura di agenti generali per l'Italia delle compagnie di navigazione panamensi. Né vi è possibilità alcuna di accertare responsabilità. Lo stesso risultato negativo hanno avuto le indagini fatte dall'arma dei carabinieri. Delle navi segnalate come parzialmente o totalmente di proprietà italiana, allo stato attuale molte hanno avuto varie destinazioni (ho un elenco che posso mettere a disposizione dell'onorevole Preti).

La questione, nonostante i risultati negativi delle indagini, resta aperta, e il Ministero non mancherà di colpire severamente i responsabili non appena avrà elementi di prova tali che consentano di perseguirli.

PRESIDENTE. L'onorevole Preti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PRETI. Le dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario sono poco brillanti, visto che egli ammette candidamente che, dopo cinque o sei anni che si cerca, non si è ancora trovato nulla. Egli ha detto con poca convinzione che si continuerà ad indagare, ma è da presumere che si continuerà sempre allo stesso modo. I proprietari delle navi panamensi rischiano di diventare come l'araba fenice. La conclusione è veramente demoralizzante!

Io vorrei suggerire al Ministero del commercio con l'estero di mettersi d'accordo con quello della marina mercantile, il quale conosce assai bene certe persone. Volendo, esso non farebbe molta fatica ad arrivare a determinare chi è proprietario di certe navi panamensi. Direi che forse basterebbe anche rivolgersi ai concorrenti napoletani degli armatori genovesi, concorrenti che alle volte fanno assai chiasso sul quotidiano *Il mercantile* protestando contro la indegna speculazione delle navi panamensi in quanto lesiva dei loro interessi.

Non è serio, d'altronde, venirci a dire, come fece l'anno scorso il ministro Cappa e come ha fatto oggi anche il sottosegretario, a giustificazione dell'impotenza dello Stato, che le navi panamensi appartengono ad enti

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

sociali e non a persone fisiche; giacché uno Stato in cui gli organismi finanziari e burocratici funzionano deve poter arrivare anche alle persone fisiche che stanno dietro le società. Altrimenti non so dove andremo a finire!

Mi pare proprio che si dia prova di assai poca buona volontà in questa materia. Mi riferisco in particolare all'atteggiamento del Ministero della marina mercantile, e ricorderò che l'anno scorso il ministro Cappa, rispondendo all'onorevole La Rocca, ebbe a dire che egli deplorava, sì, la fuga di capitali all'estero, ma tuttavia ammirava lo spirito di iniziativa di quegli italiani i quali gestivano navi panamensi per conto del capitale straniero. Pertanto, secondo il senatore Cappa devono considerarsi cittadini benemeriti i prestanome italiani di quegli avidi speculatori stranieri i quali sono poi gli amici e soci dei capitalisti italiani che fanno lo stesso giuoco. Con questa disposizione di spirito mi pare difficile che si possa arrivare a capo dello scandalo delle navi panamensi.

Ella sa, onorevole sottosegretario, che la questione è grave, perché i gestori delle navi panamensi, con la semplice operazione del cambiamento di bandiera, si sono messi al di fuori delle leggi valutarie, finanziarie, sindacali, previdenziali del loro paese.

Così molte volte essi possono far pagare noli assai minori rispetto agli armatori onesti, in quanto non hanno gli oneri che gravano sugli altri, non sono impegnati ad un *pool*, e via dicendo.

Inoltre l'80 per cento delle navi panamensi sono navi riclassificate che avrebbero dovuto essere demolite.

Devo aggiungere che queste navi fanno — a quanto tutti assicurano — anche il contrabbando. Hanno fatto il contrabbando al tempo della guerra tra Israele e Stati arabi, lo stanno facendo ora — pare — allegramente ai margini del conflitto coreano, partendo dai porti della Cina e del Giappone. Naturalmente in questi casi l'equipaggio rischia molto, mentre gli armatori guadagnano fior di miliardi.

Non parliamo poi di certi casi scandalosi come quello del piroscafo *Jenny*, il cui armatore, per questioni sindacali, lasciò in un porto straniero l'equipaggio italiano in balia di se stesso, mentre la nave se ne tornava in Italia.

Le società panamensi non pagano l'I. G. E., non pagano la ricchezza mobile, non assicurano i lavoratori del mare all'Istituto di previdenza sociale, ecc.: con questo frodano lo Stato italiano e la collettività di molti mi-

liardi e sfruttano la classe lavoratrice. Siccome il tempo a mia disposizione per rispondere non è molto, non aggiungerò altre argomentazioni. La Camera mi ha già capito, del resto.

Non posso fare a meno di dire che in Italia tutti sanno praticamente quali sono le ditte che gestiscono le navi panamensi. Si parla per esempio della *Cosulich Lines*; in cui indubbiamente sono interessati i fratelli Cosulich, ditta che gestisce i vapori *Italia* e *Atlantico*, con personale italiano, sulle linee Nordeuropa-New York, e gestisce con le navi *Argentina* ed *Homeland* altre linee. Si parla della società « Florentia » di La Spezia, della « Sitmar » di Milano, gestita da un gruppo di pseudo-russibianchi; si parla della ditta Castaldi, finanziata dal banchiere genovese Cerutti, che rappresenta a Genova tutti gli armatori greci; e via dicendo.

Indubbiamente, vi sono coloro che rappresentano solo capitalisti stranieri, ma vi sono altri direttamente interessati in queste società panamensi, e vi sono pure i banchieri che concedono larghi finanziamenti.

È uno scandalo che in una repubblica democratica come la nostra si dica che non vi è assolutamente il mezzo di colpire quei tali miliardari di Genova, o di altri luoghi, i quali violano le leggi dello Stato. Per dimostrare che si conoscono assai bene questi signori, vi dirò che l'anno scorso l'onorevole Tambroni riferiva il caso di tre navi già panamensi che, mercé l'opera di convinzione del suo Ministero, erano passate sotto la bandiera italiana. Evidentemente, quando si è effettuato questo passaggio, si è anche saputo chi diveniva proprietario della nave sotto bandiera italiana: questi non poteva essere che colui il quale la possedeva sotto bandiera panamense. Perché allora, almeno in quella occasione, non si sono fatte pagare almeno le imposte ai proprietari per il periodo in cui avevano gestito la nave sotto bandiera panamense?

È, questa, una storia allegra, che mi pare non dovrebbe continuare fino all'infinito. E termino, ché altrimenti, se il regolamento me lo consentisse, dovrei andare avanti almeno per un'altra ora, tanto l'argomento è scandaloso.

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione degli onorevoli Salvatore e Artale, al ministro delle finanze, « per conoscere se non ritenga opportuno accogliere le ripetute istanze dell'amministrazione comunale e della popolazione del comune di San Fratello (provincia di Messina) per il ripristino dell'ufficio del registro in quella sede. Gli interroganti fanno rilevare che trattasi di un popo-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

lso comune di montagna, con sede di pretura, e che a quei naturali riesce malagevole, e con perdita di intiere giornate e di mezzi, potere attendere in altra località all'espletamento dei numerosi atti di competenza di detto ufficio ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'ufficio del registro di San Fratello è stato soppresso nel 1937, data la scarsa importanza tributaria di quel distretto e lo scarso gettito.

In occasione della revisione delle circoscrizioni finanziarie della Sicilia, disposta con decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, si è riesaminata la eventualità del ripristino di quell'ufficio del registro, ma anche allora si rilevò che il gettito non era tale da consentirlo.

Occorre considerare che l'ufficio delle imposte dirette di San Fratello ha un gettito che non raggiunge un milione e mezzo, ed è pertanto da presumere, data una certa connessione tra le due imposizioni, che il gettito finale dell'ufficio del registro non sarebbe di molto superiore.

Considerando, poi, anche la scarsa o nessuna possibilità di alloggio per gli impiegati, e il fatto che le spese per il ripristino e per la gestione dell'ufficio certamente supererebbero le entrate, l'amministrazione è spiacente di non poter dare una risposta favorevole agli onorevoli interroganti. È certo che, se in avvenire potessero verificarsi circostanze più favorevoli e tali da poter suffragare una determinazione diversa, il Ministero delle finanze sarebbe ben lieto di poter riconsiderare la questione.

PRESIDENTE. L'onorevole Salvatore ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SALVATORE. Anch'io sono spiacente, come da parte sua dichiara d'esserlo l'onorevole sottosegretario, di dovermi dichiarare insoddisfatto della risposta avuta.

Ritengo che la disamina della situazione effettiva, ai fini di poter giungere al ripristino dell'ufficio del registro in San Fratello, non debba limitarsi a quella che può essere l'entità del gettito delle imposte; ma che si debba anche tener conto della ubicazione del paese, della sua importanza e delle distanze che lo pongono lontano dalle località.

Si tratta di un paese di montagna, completamente tagliato fuori da qualsiasi via di comunicazione che possa consentire una possibilità di facile ed economico raccordo coi

centri ove è possibile poter effettuare la registrazione degli atti.

Io spero che un riesamé, da parte dell'amministrazione, della situazione denunciata, con criteri che magari vadano al di là di quelle che sono le considerazioni abituali, possa veramente portare a conclusioni favorevoli, che avviino a consentire l'accoglimento dei voti costanti dell'amministrazione comunale di San Fratello e di tutta quanta la popolazione. Con questa speranza, io attendo dall'amministrazione finanziaria un riesame che maggiormente risponda a considerazioni e ad esigenze di equità.

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione dell'onorevole Liguori, ai ministri degli affari esteri e della marina mercantile, « per conoscere quale azione abbiano svolto ed intendano svolgere a favore dei 120 marittimi italiani che, preso imbarco a Napoli sul piroscafo inglese *Hellenic Princee*, per viaggi Napoli-Melbourne e ritorno, furono costretti a sbarcare a Suez rientrando a proprie spese in Italia, senza potere sinora ottenere il saldo delle paghe e le altre loro spettanze ».

Poiché l'onorevole Liguori non è presente, a questa interrogazione sarà data risposta scritta.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Borsellino, all'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, « per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, dato il sempre maggior numero di ammalati di cancro che, superato il limite di operabilità, hanno bisogno di ricovero, in adatti luoghi di cura, in modo da essere allontanati dall'ambiente familiare spesse volte inadatto; e se non intenda potenziare maggiormente gli istituti del cancro e studiare la opportunità, con apposite proposte legislative, della istituzione di consorzi anticancerosi analogamente a quanto è stato fatto per la tubercolosi ».

L'alto commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica ha facoltà di rispondere.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. All'onorevole Borsellino, che è un valente cultore dell'arte sanitaria e un esimio chirurgo nella sua Agrigento, non poteva sfuggire l'importanza dell'argomento. Agli altri colleghi è necessario, però, segnalare con l'eloquenza delle cifre l'andamento sempre progressivo della mortalità per tumori maligni in Italia. Basti soltanto accennare che nel 1947 il numero dei morti per cancro era di 44.267, nel 1948 di 45.032, nel 1949 di 47.376 e nel 1950 di 49.606, e che, con i dati che abbiamo a disposizione, nel 1951 i morti salgono a 51 mila

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

circa. Nel 1910 avevamo una percentuale che, per ogni 100 mila abitanti, andava dal 59 al 109 per cento. La Francia non si trova certamente in una situazione migliore della nostra. Quasi tutti i paesi europei hanno questo pauroso aumento della mortalità per tumori maligni. Il numero dei morti in Francia (sono cifre un pochino arretrate) raggiungeva una percentuale del 10,6 per ogni 10 mila abitanti nel 1938; ora, secondo gli ultimi dati siamo giunti al 16,2 sempre per ogni 10 mila abitanti.

Posso assicurare l'onorevole Borsellino che il problema era già stato preso in precedenza in seria considerazione dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, il quale ha studiato e sta finendo di elaborare uno schema di legge per coordinare tutti gli sforzi che si compiono ai fini della lotta contro i tumori maligni. Secondo il testo unico delle leggi sanitarie, che l'onorevole Borsellino ben conosce, all'articolo 336 si dice che « per ciascun esercizio finanziario in speciali capitoli del bilancio (allora del Ministero dell'interno, oggi dell'Alto Commissariato) dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica è stanziata una somma da erogare in sussidi ai comuni, alle province, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e a consorzi o ad altri enti per favorire l'impianto e il funzionamento di centri di accertamento diagnostico e di terapia per il cancro e i tumori maligni in genere, nonché per l'acquisto di *radium* da destinare in dotazione al laboratorio di fisica presso l'Istituto per l'igiene e la sanità pubblica ».

In questi ultimi tre anni, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ha acquistato ben 17 grammi di *radium*. Nello schema di legge a cui ho accennato è prevista la istituzione di consorzi provinciali, e a tutte le province viene fatto obbligo di istituire questi centri diagnostici e di organizzarli in consorzi. In altri termini, si verrebbe a realizzare la stessa organizzazione che è stata attuata per la lotta contro la tubercolosi.

Anche per quanto riguarda la seconda parte dell'interrogazione dell'onorevole Borsellino, faccio presente che si è pure provveduto all'istituzione di centri per gli inguaribili. Questi centri vanno sorgendo molto limitatamente ma progressivamente, in Italia. Alla periferia di Roma, a 8 chilometri sulla via Cassia, in località Sant'Andrea, è stato eretto due anni fa un centro per gli inguaribili (non per gli incurabili) ed altri ne sono sorti, più modesti, a Milano, a Novara,

a Cremona; e speriamo che ne possano sorgere anche altri.

Quello di Roma è sorto per iniziativa della « Lega per la lotta contro il cancro » e con il contributo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità.

Credo di avere risposto esaurientemente all'interrogante, tanto più che noi siamo andati incontro ai suoi desideri, che avevano avuto un'anticipazione anche nel *Notiziario* dell'Alto Commissariato. In un numero di primavera si diceva: « Analogamente ai servizi antitubercolari dovrebbe essere resa obbligatoria la costituzione di consorzi provinciali e interprovinciali per la gestione dei centri diagnostico-curativi, con obbligo per ogni provincia di consorzarsi, così da non lasciare alcun comune fuori di tale tipo di assistenza ».

PRESIDENTE. L'onorevole Borsellino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BORSELLINO. Ringrazio l'alto commissario delle notizie fornite, e spero che questo problema, che interessa i molti che sono soggetti al terribile male, possa essere al più presto risolto o, quanto meno, impostato analogamente a quanto si sta facendo per la lotta contro la tubercolosi in modo che si possa cercare di guarire il maggior numero di questi ammalati e per gli altri almeno lenire il loro dolore.

Presentazione di disegni di legge.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi onoro presentare i disegni di legge:

« Proroga della data di riassorbimento degli aumenti di organico del corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381 »;

« Interpretazione dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, portante provvedimenti a favore del teatro ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

Si riprende lo svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Capalozza, al ministro di grazia e giustizia, « per conoscere il suo pensiero in ordine all'evidente arbitrio commesso a Pesaro e a Fano dalla pubblica sicurezza, il 14 giugno 1952, col sequestro dei tabelloni di alcuni giornali murali a copia unica, regolarmente registrati, e con la defissione di giornali murali a copia plurima, pure essi regolarmente registrati, e ciò in ispregio alla Costituzione e alla vigente legge sulla stampa, che sottraggono i giornali — ordinari e murali — ad autorizzazione, a censura e a sequestro da parte dell'autorità amministrativa ».

L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. L'onorevole interrogante accusa di evidente arbitrio la pubblica sicurezza di Pesaro e di Fano, per avere essa proceduto in quelle città al sequestro e alla defissione di giornali murali regolarmente registrati.

Il ministro della giustizia osserva che, per quanto concerne l'attività addebitata, nei casi oggetto dell'interrogazione, a funzionari di polizia, la valutazione dell'attività stessa ai fini amministrativi e disciplinari rientra nella specifica competenza del Ministero dell'interno, dal quale i funzionari suddetti dipendono.

Circa la responsabilità, a titolo civile o penale, nella quale i funzionari medesimi fossero eventualmente incorsi in esercizio delle attribuzioni ad essi affidate dalla legge, trattasi ovviamente di questione di natura giurisdizionale, su cui è competente a pronunciarsi soltanto l'autorità giudiziaria, sì che il ministro di giustizia deve astenersi dallo esprimere qualsiasi suo pensiero.

PRESIDENTE. L'onorevole Capalozza ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CAPALOZZA. Devo far rilevare, per la precisione, che io non ho protestato contro l'onorevole ministro guardasigilli, ma gli ho chiesto il suo pensiero in ordine ai fatti segnalati nella mia interrogazione, in quanto per fatti analoghi sono state spesso, invano, rivolte interrogazioni al ministro dell'interno.

È la sua risposta che mi costringe a protestare anche con lei; è, cioè, il fine di non ricevere che ella, onorevole ministro, ha opposto alla mia richiesta, perché io penso (d'accordo, del resto, con la più autorevole dottrina giuscostituzionalistica) che il guardasigilli sia in un certo senso il tutore della Legge (con la « l » maiuscola) ed il tutore della Costituzione.

Preciso che di proposito non ho presentato la interrogazione al ministro dell'interno, perché il ministro dell'interno ha — in fatto di interpretazione della Costituzione e della legge sulla stampa — delle sue strane idee che ostinatamente difende e dalle quali non vuole defletteré; e, personalmente o a mezzo del suo sottosegretario, ha sempre risposto ad interrogazioni che riguardavano episodi consimili — ed ultimamente all'onorevole Gullo, pochissimi giorni or sono — in un modo che non è certo conforme alla Costituzione della Repubblica e alla vigente disciplina della stampa.

Contro gli arbitri della polizia il cittadino non sa come difendersi, non sa come resistere. Non si può dire, come ella dice: « Io non ho veste per interferire nella competenza del ministro dell'interno; se, poi, dovessero ravvisarsi delle violazioni di legge, rivolgetevi all'autorità giudiziaria, presso cui io non intendo intervenire, in ossequio all'indipendenza della magistratura ». Non si può dire questo: non è dato far ricorso all'autorità giudiziaria in quanto, almeno nei casi di cui sto parlando, non si tratta di divieto da parte dell'autorità di polizia circa l'affissione di manifesti, bensì di sequestro di giornali murali pubblicati regolarmente a seguito di registrazione a norma della legge sulla stampa e persino già in precedenza largamente affissi in tutta Italia. Ed infatti, ad un certo momento, il 14 giugno 1952, in occasione della venuta in Italia del generale Ridgway, la pubblica sicurezza ha effettuato il sequestro di alcuni giornali murali a copia plurima, sia che fossero stati affissi ai muri, sia che fossero stati applicati su tabelloni murali, anche questi regolarmente registrati e, per ciò stesso, giornali murali, magari a copia unica.

È intuitivo che solo se si trattasse di mancata autorizzazione ci si potrebbe appellare al procuratore della Repubblica, ai sensi del decreto 8 novembre 1947: ma, poiché non si tratta di questo, non si può far ricorso a tale organo.

Quanto poi all'eventuale denuncia penale dinanzi all'autorità giudiziaria, a tutti è noto che essa ritiene, in linea di massima, a torto o a ragione, di non poter sindacare i provvedimenti di ordine pubblico basati sull'articolo 2 della legge di pubblica sicurezza, e, in ogni caso, ritiene che manchi ogni reato, perché un funzionario o un agente subalterno che abbia eseguito un ordine dell'autorità centrale o locale non è ritenuto responsabile di abuso di potere o di altra violazione di legge. Anzi, tempo fa è accaduto al compa-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

gno Saccenti avendo egli denunciato dei funzionari che avevano defisso e distrutto un giornale murale, di sentirsi denunciare egli stesso addirittura per calunnia!

Tale è la vera situazione: ed ecco il motivo per cui mi sono indotto a rivolgermi a lei, onorevole ministro, per ascoltare il suo pensiero. Ma ella con la sua risposta — mi perdoni — si rende complice per lo meno di denegata giustizia nei confronti dei cittadini della Repubblica.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Mieville, Almirante e Michellini, al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro dell'interno, « per conoscere quali siano stati i provvedimenti presi dal Governo nei confronti del partito comunista italiano, di cui è stata scoperta una organizzazione terroristica in atto nella zona di Roma; e per sapere quali siano gli accertamenti raggiunti in proposito dalla questura di Roma ».

Poiché gli onorevoli Mieville, Almirante e Michellini non sono presenti, a questa interrogazione sarà data risposta scritta.

Le seguenti interrogazioni, che trattano lo stesso argomento, dirette al ministro dell'interno, saranno svolte congiuntamente:

Corona Achille, Massola e Maniera, « per conoscere se gli risultati che a Cabernardi (Ancona) sia stato posto in essere dalle forze di polizia una sorta di stato d'assedio contro quegli eroici minatori che lottano per difendere il loro diritto al lavoro e per promuovere insieme lo sviluppo dell'industria zolfifera nazionale, e contro la intera popolazione che si stringe intorno ai lavoratori in unanime e commovente slancio di solidarietà; e se non ritenga quindi di dover provvedere perché tali misure intimidatorie (che vanno dal continuo pattugliamento delle strade al divieto di ogni più pacifico raggruppamento di persone fino a intimidazioni incostituzionali rivolte agli stessi parlamentari che svolgono opera di pacificazione) vengano immediatamente fatte cessare, in modo da evitare ogni incidente e far sì che le forze dello Stato non agiscano come strumento di parte in questa aspra lotta di lavoro »;

Capalozza, Corona Achille e Maniera, « per conoscere i motivi che hanno indotto la questura di Ancona a proibire che si tenesse a Cabernardi, il 22 giugno 1952, la conferenza di produzione zolfifera nei locali del « Cral » locale e di proibire, altresì, una pubblica comunicazione alla cittadinanza ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. In seguito alla delicata situazione determinatasi a Cabernardi di Sassoferrato, dopo l'occupazione, da parte degli operai, di quelle miniere zolfifere gestite dalla società Montecatini, allo scopo di prevenire qualsiasi incidente e reprimere tempestivamente ogni perturbamento dell'ordine pubblico, furono impartite alle forze di polizia le disposizioni dettate dalle circostanze.

Devo subito dichiarare che non è supponibile che queste disposizioni dipendessero da un preordinato intento di dare man forte alla società Montecatini. Trattavasi di un conflitto di lavoro, e come tale ritenevamo che si dovesse risolvere; ma dovevamo, dal punto di vista del mantenimento dell'ordine pubblico, prendere i provvedimenti, talora ingrati e talora anche dolorosi, idonei ad impedire eventuali perturbamenti dell'ordine pubblico.

Conseguentemente, il questore di Ancona, in base ai criteri di opportunità derivanti dalla particolare situazione, dalla tensione degli animi e dalla persistente possibilità di perturbamento dell'ordine pubblico, non autorizzava l'affissione del manifesto, preannunziante, per il 22 giugno 1952, la terza « conferenza di produzione della miniera », che avrebbe dovuto aver luogo a Cabernardi nel circolo « Cral ».

Anche la richiesta avanzata dalla camera del lavoro per un comizio da tenersi nello stesso giorno e nel medesimo comune, sulla piazzetta antistante la « casa del popolo », allo scopo di illustrare gli sviluppi della vertenza della miniera, non ebbe accoglimento.

Nella mattinata del 22 giugno, per l'intervento delle forze di polizia del posto, che provvidero anche a diffidare gli organizzatori (gli onorevoli Maniera e Corona e i sindacalisti della C. G. I. L.), non ebbe luogo un pubblico comizio, per il quale non era stato presentato il prescritto preavviso.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, i predetti organizzatori effettuavano un tentativo di comunicare con circa 200 persone convenute sulla piazza antistante la « casa del popolo », a mezzo di altoparlante collegato con l'interno, ma la polizia provvedeva a sgomberare la piazza, per cui gli organizzatori desistevano dall'iniziativa.

Per altro la questura ebbe a concedere l'autorizzazione per comizi e convegni tenuti in altri comuni per trattare la questione Cabernardi e il problema degli zolfi, quando cioè non poteva dar luogo a pericoli per l'ordine pubblico.

Quindi, si ritiene pienamente legittima l'opera del questore e delle forze di polizia.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

Vorrei anche ricordare un'altra circostanza, e cioè la venuta a Cabernardi di molte altre persone residenti in altri comuni: altro motivo, questo, di perturbamento dell'ordine pubblico.

Il 29 giugno, pochi giorni dopo l'interrogazione Corona, venne autorizzato al teatro Goldoni di Ancona un convegno interregionale indetto da dirigenti di partiti ed organizzazioni di sinistra. Quindi, ripeto, non ci fu parlato preso nell'episodio di Cabernardi. Fu unicamente per una dura necessità che la polizia dovette intervenire, ed il suo intervento è stato provvido.

PRESIDENTE. L'onorevole Achille Corona ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CORONA ACHILLE. Parlo anche per l'onorevole Capalozza. Noi siamo portati innanzitutto a domandarci a che cosa sia ridotto il controllo del Parlamento quando la discussione di una interrogazione di questo tipo viene rimandata per tanto tempo.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'Interno. Questo non dipende dal Governo.

CORONA ACHILLE. L'interrogazione era stata presentata cinque mesi fa; quando si richiedeva un intervento del Governo affinché certe misure intimidatorie venissero immediatamente a cessare. Viene discussa oggi, a distanza dagli avvenimenti e, si capisce, l'onorevole sottosegretario dà dell'atteggiamento delle forze di polizia una versione molto edulcorata, che mi dispiace dovergli dire non corrisponde affatto alla realtà. È vero che si era creata una situazione delicata, ma è altrettanto vero che questa situazione era dovuta all'intervento ed all'azione delle forze di polizia.

Ripeto qui quello che ho già scritto nell'interrogazione. Si trattava di misure nettamente intimidatorie. L'onorevole sottosegretario ha tenuto a dichiarare che il Governo in quella occasione non si è affatto schierato dalla parte della Montecatini. Onorevole Bubbio, il Governo e le forze di polizia in quella occasione hanno operato come se fossero al servizio della società concessionaria. E non è vero che la polizia abbia agito in quel caso con rispetto delle più elementari libertà dei cittadini. Intanto è facile notare che Cabernardi è una piccola frazione del comune di Sassoferato. E se ella afferma che c'erano persone che venivano dal di fuori, dice cosa che risponde alla realtà, ma non alla necessità che avevano quei minatori che avevano occupata la miniera di ricevere le visite dei loro cari e per lo meno di avere una parola di conforto e di affetto dalle loro donne.

Contro queste donne la polizia si è scagliata; e quando esse si sono sdraiate per terra in mezzo alla strada le ha trascinate a viva forza fuori di Cabernardi. Per tutto il periodo della occupazione della miniera non era più permesso avvicinarsi al recinto della miniera stessa. Non solo, ma quando, ponendo un pochino le mani avanti, il questore di Ancona afferma che gli onorevoli Maniera e Corona erano stati preavvisati di non tenere comizi, vuole evidentemente nascondere il fatto che agli stessi parlamentari si era vietato di avvicinare tre o quattro o cinque persone per strada, perché c'era un vero e proprio regime di stato d'assedio: pattuglie di carabinieri erano disposte lungo tutta la strada di Cabernardi e impedivano nella maniera più assoluta di comunicare le notizie delle trattative che si svolgevano ad Ancona o a Roma per comporre la vertenza. Fu vietato di servirsi del « Cral », che era l'unico locale dove fosse possibile tenere riunioni in luogo chiuso; fu vietato il manifesto; e, circa il famoso comizio, si trattava soltanto di permetterci di porre sulla finestra di quella stanzetta in cui si teneva la conferenza di produzione un altoparlante perché le persone che erano confluite a Cabernardi venissero informate delle nostre decisioni.

Tanto il Ministero dell'interno quanto il Ministero dell'industria sanno quale è l'opera che noi abbiamo svolto in quel periodo, d'accordo del resto con le organizzazioni sindacali, per cercare di arrivare ad una composizione della vertenza, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, che danno così valide prove di quale tempra siano e nel rispetto dei diritti della produzione nazionale. Invece da parte della polizia si è fatto di tutto per scoraggiare i lavoratori, e la pressione si è aggravata a mano a mano che quelli andavano avanti nella loro resistenza.

Onorevole sottosegretario, se poi è merito del Governo l'aver permesso ad Ancona, ad 80 chilometri di distanza, che si tenesse una conferenza sul problema dell'industria zolfifera, e l'aver permesso che a Pergola, comune che si trova a 15 chilometri, si tenesse un'altra riunione, io non so davvero perché il Governo stesso non si vanti di avere concesso, bontà sua, la convocazione del congresso della C. G. I. L. che si sta tenendo a Napoli.

Il problema del rispetto del diritto dei lavoratori e delle forme di lotta sindacale previste dalla Costituzione si poneva a Cabernardi ed è qui che è stato violato fino al punto che un commissario di pubblica sicurezza ha rivolto al sottoscritto l'invito perentorio di « favorire

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

in caserma» secondo il linguaggio consueto di quei signori, per il solo fatto che io stavo conversando con alcune persone alle quali riferivo sul colloquio avuto il giorno prima col ministro Campilli.

La vertenza di Cabernardi è ora chiusa: in essa i lavoratori hanno dato un esempio fulgido della loro volontà di lotta, non solo per la difesa dei loro diritti, ma anche per la tutela dell'interessè della produzione nazionale. Non si può davvero dire che un esempio di imparzialità abbia dato il Governo, e la popolazione di Cabernardi non può davvero ritenersi soddisfatta di un tale atteggiamento, così come io non posso dichiararmi soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli La Marca e Di Mauro, al ministro del lavoro e della previdenza sociale, «per sapere se è a conoscenza di quanto sta avvenendo in provincia di Caltanissetta, a proposito della riscossione dei contributi unificati in agricoltura, dove l'Unione provinciale degli agricoltori (U. P. A.) ha inviato a tutti i contribuenti (e non soltanto ai propri associati) tenuti a pagare un carico superiore a lire 10 mila, dei propri moduli di conto corrente, in sostituzione di quelli dell'ufficio provinciale dei contributi unificati. Detti moduli contengono l'indicazione del carico contributivo dovuto, maggiorato del 2 per cento. Poiché l'iniziativa della Unione provinciale degli agricoltori ha suscitato vivissime proteste da parte dei contribuenti, si chiede quali provvedimenti il ministro intende adottare per impedire che si continui a perpetrare nei riguardi di migliaia di coltivatori e piccoli proprietari, che non aderiscono e non intendono aderire alla nominata associazione, una vera e propria truffa, e ciò anche in relazione a quanto lo stesso ministro ebbe a dichiarare alla Camera nella seduta del 13 marzo 1952 in occasione della discussione della proposta di legge dell'onorevole Bonomi, concernente la proroga del decreto legislativo 23 giugno 1948».

Poiché gli onorevoli interroganti non sono presenti, alla interrogazione sarà data risposta scritta.

Per la malattia di Vittorio Emanuele Orlando.

PRESIDENTE. Interpretando l'ansia con la quale tutto il popolo italiano ha accolto stamani la notizia del male che ha colpito il Presidente Orlando, la Presidenza della Camera si è fatta premura di interessarsi dello stato di salute dell'illustre uomo di Stato e

ha avuto l'assicurazione che nelle ultime ore nessun peggioramento si è verificato. A Vittorio Emanuele Orlando, che per tanti anni ha seduto sui banchi di questa aula, vadano gli auguri più fervidi di tutti i settori della Camera. (*Segni di generale consentimento*).

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si associa con tutto il cuore all'augurio.

Autorizzazione di relazione orale su disegni di legge.

VALSECCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALSECCHI. Signor Presidente, mi permetto chiedere, a nome della Commissione finanze e tesoro, che sui due disegni di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, concernente un nuovo sistema dell'accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi» e «Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, concernente la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcoligine e la modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei liquori», sia concesso alla Commissione di fare all'Assemblea la relazione orale, per ragioni di urgenza. L'uno e l'altro disegno di legge, infatti, dovranno essere approvati da questo e dall'altro ramo del Parlamento entro dicembre, cosa che non sarà possibile se non si ricorre all'applicazione dell'articolo 38 del regolamento. In questo senso pregherei l'onorevole Presidente di interpellare la Camera.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione la proposta dell'onorevole Valsecchi.

(*È approvata*).

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due proposte di legge. La prima è quella degli onorevoli Bianchi Bianca, Bennani, Bettinotti, Tremelloni, Vigorelli, Cornia, Arata, Rossi Paolo, Salerno, Amadeo Ezio, Paganelli, Rapelli, Preti, Fietta, Lettieri, Giavi, Simonini, Longhena, D'Ambrosio, Rescigno e Parente:

«Concessione di un assegno vitalizio di assistenza ai ciechi civili». (2645).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

L'onorevole Bianca Bianchi ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

BIANCHI BIANCA. Il problema è vivo di fronte a tutti noi e tanto più nella coscienza del paese che ne chiede la soluzione, per cui soltanto brevemente io mi indugerò sui caratteri generali della questione per intendere lo scopo di questa proposta di legge.

L'Unione italiana ciechi, di cui fanno parte in Italia circa 35 mila ciechi civili, ha educato in trent'anni di lavoro la massa degli associati al senso di responsabilità, al senso di consapevolezza della propria vita, dei propri bisogni, delle proprie esigenze, alla necessità di affrontare loro stessi e di risolvere i loro problemi o di proporre la soluzione agli organi competenti. E questa è stata un'opera di educazione grandiosa, perché ha reso questi nostri fratelli d'ombra, uomini fra gli uomini, cittadini fra i cittadini, e li ha sollevati da quel senso di inferiorità fisica e morale che li aveva tenuti avvinti durante tutta vita. Li ha resi uguali fra uguali, non capaci soltanto di mendicare, ma capaci di recuperare la loro vita e di rientrare nella realtà di tutti i giorni, nella società di tutti gli esseri.

Lavoro, educazione e assistenza sono state le tre tappe di questa grande opera, di cui il consuntivo oggi è veramente imponente. Su circa 35 mila, come dicevo prima, 10 mila ciechi civili sono stati recuperati alle attività produttive e, con il lavoro, sono rientrati nella realtà sociale a sentirsi utili in servizi di responsabilità civica e sociale.

I lavori che sanno fare questi nostri fratelli di sventura sono veramente grandi, veramente miracolosi. A volte si rimane meravigliati visitando i loro istituti: ci si domanda come sia possibile che gente privata del dono della vista possa fare lavori così belli, così precisi. A volte questi sventurati cittadini, quando sono stati recuperati ad attività produttive, non riescono a trovare lavoro, e si trovano in una situazione ancora peggiore, perché sanno di poter lavorare, di saper lavorare e non possono avere nessun lavoro, non possono rendersi utili alla società.

In numerosi altri casi la cecità è giunta tardi nella vita di questi cittadini e non possono essere recuperati a nessuna attività, non possono essere recuperati al lavoro; altre volte a questa infermità se ne aggiungono altre le quali rendono assolutamente impossibile la loro rieducabilità ad attività produttive. Di fronte a questa massa di nostri fratelli noi dobbiamo prendere dei provvedimenti, cercare un'assistenza (ed ecco il terzo punto di questa trentennale attività della

Unione italiana ciechi) così da dare loro un minimo vitale per soddisfare le più modeste esigenze di vita.

Quello che noi chiediamo è veramente poco. Noi lo chiediamo secondo lo spirito della Costituzione, di cui l'articolo 38 induce noi tutti a bene sperare per la soluzione di questo problema. L'articolo 38 dà la speranza agli inabili al lavoro, ai minorati, agli sventurati, di essere protetti e assistiti dalla società. Ed è proprio nello spirito di questa norma costituzionale, che deve diventare una legge operante nella società, che presentiamo questa proposta di legge.

È vero che qualche cosa si fa anche oggi per i ciechi civili, ed è doveroso da parte nostra riconoscere che un passo avanti dal 1948 in poi si è fatto: prima del 1948 questo problema era lasciato alla carità privata, alla beneficenza; i ciechi civili non avevano nessun assegno continuativo, non potevano sperare in nessuna assistenza continuativa; l'assistenza era affidata alle sporadiche iniziative dell'associazione o alle iniziative della beneficenza pubblica o privata. Ebbene, dal 1948 in poi i ciechi civili hanno avuto un'assistenza continuativa. È una miseria, veramente, perché lo Stato dà a circa 20 mila ciechi civili italiani (non a tutti) 4 mila lire al mese che, fino a uno o due anni fa, erano soltanto 2 mila lire al mese. È una sciocchezza se si pensi alle esigenze del minimo vitale quotidiano. Pur tuttavia, è un passo avanti che si è fatto verso la soluzione di questo problema: segno è che il problema è ormai imposto all'attenzione del Governo e del paese. E allora, Governo e paese devono fare un altro passo avanti, ancor più coraggioso, sulla via di una soluzione definitiva.

Ci conforta anche l'esempio di altre legislazioni straniere. In certi paesi — come in Inghilterra, Danimarca, Svezia, Norvegia, Stati Uniti d'America — il problema dell'assistenza ai minorati, qualunque sia la loro minorazione, qualunque sia la loro sventura, è veramente risolto con mezzi di gran lunga superiori e più larghi di quelli che potremmo noi mettere a disposizione di queste categorie; ed è risolto anche nella sua veste generale, nella sua inquadratura generale di problema di assistenza.

Certamente, meglio sarebbe che anche noi potessimo proporre una soluzione simile, cioè la soluzione del problema dei minorati, degli sventurati, dell'assistenza a tutti coloro che ne hanno bisogno, da parte dello Stato, senza guardare al nome della sventura loro particolare. Ma questo è l'*optimum*, è la cosa

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

che verrà quando verrà, se avremo le possibilità economiche di affrontare un problema di questa natura.

Ma, in attesa che questo problema si possa risolvere nella sua inquadratura generale, cerchiamo di non dimenticare il poco che possiamo ancora fare. E, del resto, mi conforta a sperare anche un altro elemento: è — vi dirò con sincerità — la nostra stessa legislazione assistenziale italiana. Per esempio, i ciechi di guerra godono di una pensione che si aggira sulle 700 mila lire annue, comprensiva dell'assegno di superinvalidità e dell'indennità di accompagnamento, ma anche i ciechi divenuti tali per causa di servizio, per causa di lavoro, godono di una pensione che va dalle 150 mila alle 300 mila lire annue a seconda della infermità. I ciechi civili ancora non hanno diritto a questa pensione.

E allora io penso che il problema si debba impostare in questo modo: dobbiamo dimenticare di distinguere, una volta tanto, la sventura dalle cause che l'hanno prodotta. Noi siamo un po' abituati a fare questa distinzione artificiosa ed arbitraria quanto mai, che non porta ad alcun risultato concreto: noi distinguiamo la sventura dalla causa che l'ha generata. Ma la sventura è sempre uguale, sia essa prodotta per nascita, per lavoro, per causa di guerra, per causa di servizio, per infermità durante il cammino della nostra vita. Essa è sempre uguale! E si deve considerare la conseguenza della sventura e non l'origine della sventura!

E poi, dobbiamo arrivare ad una conquista dal punto di vista assistenziale per risolvere questo problema: sono ostacoli di natura morale che dobbiamo superare, più che ostacoli di natura economica.

Dobbiamo riportare una vittoria sul vecchio concetto della beneficenza, dell'elemosina, per la instaurazione di un nuovo concetto di solidarietà e di assistenza. È questo nuovo concetto di solidarietà che fa della nostra società una famiglia veramente unita in cui tutti dobbiamo pagare per noi stessi e per gli altri. Sì, dobbiamo vedere per chi non vede, dobbiamo camminare per chi non può camminare, lavorare per chi non ha più la forza di lavorare, perché gli altri fratelli nostri che sono stati colpiti dalla sventura hanno pagato anche per noi il pedaggio alla società, il tributo alla società perché noi si continui ad essere felici nella interezza dei nostri beni fisici e morali, sociali o civili.

Ed è per questo, onorevoli colleghi, che noi dobbiamo superare questi ostacoli di

natura morale per riuscire ad avere la forza di superare l'altro piccolo, minimo ostacolo di natura economica.

È davvero una irrisione lo stanziamento che noi chiediamo per lenire quelli che saranno i bisogni e le esigenze di una vasta categoria di minorati, di cittadini che da tanto tempo aspettano veramente di uscire dall'ombra della loro vita di miseria per ritornare alla luce della vita, alla consapevolezza spirituale della tranquillità economica, che veramente li renda cittadini fra i cittadini, uomini fra gli uomini, uguali a noi che abbiamo l'infinito dono di vedere e gli uomini e le cose.

Ed è con questo spirito, onorevoli colleghi, che io credo in questa causa giusta e credo anche che le cause giuste prima o poi si finisce per vincerle; è con questo spirito, onorevoli colleghi, che chiedo la presa in considerazione di questa proposta di legge. *(Vivi, generali applausi)*.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Bianchi Bianca ed altri.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

La seconda proposta di legge è quella di iniziativa dei deputati Pieraccini, Saccenti, Ghislandi, Dami, Cessi e Faralli:

« Concessione di una pensione ai ciechi civili », (2935).

L'onorevole Pieraccini ha facoltà di svolgerla.

PIERACCINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avrei creduto che si potesse abbinare anche la votazione della presa in considerazione di questa mia proposta con quella precedente, dato che la materia è la stessa. Vi domanderete allora come mai vi sono due proposte di legge. Cercherò di chiarirlo, mentre dovrò dire soltanto poche parole sopra l'esigenza di concedere una pensione ai ciechi civili, poiché già l'onorevole Bianchi Bianca ora l'ha esposta largamente.

Debbo ricordare alla Camera che due anni fa essa prese in considerazione una prima proposta di legge su questa stessa materia.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

Era una proposta di legge sottoscritta come primo firmatario dall'onorevole Barbieri, e inoltre dall'onorevole Bianchi Bianca, da me e da altri colleghi. Questa proposta di legge proponeva una pensione di 25 mila lire al mese.

In sede di Commissione finanze e tesoro sorsero, come potete comprendere facilmente anche senza una lunga spiegazione, delle difficoltà notevoli soprattutto dal punto di vista finanziario.

Cosicché in pratica la proposta di legge si insabbiò, ed in seguito a questo insabbiamento l'iniziativa — chiamiamola così — unitaria si divise in varie iniziative.

Allo stato attuale esistono tre proposte di legge all'attenzione della Camera: quella dell'onorevole Barbieri, che lo stesso ha mantenuto e che rappresenta una richiesta massima, che prevede una pensione di lire 25 mila al mese, quella dell'onorevole Bianchi Bianca, che l'onorevole collega ha testé illustrato e che richiede sostanzialmente una pensione di lire 10 mila al mese, e infine la nostra, che richiede una pensione di 15 mila lire al mese, e che si trova cioè in una posizione intermedia. Fra i tre progetti esistono anche altre differenze, tuttavia è chiaro che essi, in sede di Commissione finanze e tesoro, dovranno trovare la loro unificazione. E credo che tutti e tre possano contribuire alla elaborazione di un buon provvedimento, poiché da ciascuno di essi si potranno prendere particolari punti che rendano più completo il provvedimento stesso.

Ma io vorrei fare alcune considerazioni in questa sede. Voi stessi, onorevoli colleghi della maggioranza, avete applaudito ora alle parole della onorevole Bianchi Bianca quando si è riferita alla esigenza di venire incontro ai ciechi civili. Ma ormai siamo veramente arrivati a un punto in cui dagli applausi e dalle affermazioni di principio bisogna passare ai fatti; anche perché la legislatura sta per scadere. Come ci è accaduto in tanti altri campi, anche in questo settore, delimitato dall'articolo 38 della Costituzione, non abbiamo praticamente fatto niente. La onorevole Bianchi Bianca diceva che l'articolo 38 della Costituzione dà la speranza a tanti infelici di poter uscire dal loro stato di minorità. Io direi di più: direi che quell'articolo dà diritto a tanti infelici di uscire dal loro stato di inferiorità, perché esso prescrive che la società garantisca il mantenimento di tutti coloro che sono inabili al lavoro.

So bene quale sia la complessità di questi problemi e quali le difficoltà per arrivare ad

una immediata soluzione a favore di tutti gli inabili. Però è certo che la categoria dei ciechi civili è forse quella che ha più bisogno di aiuto. Abbiamo tentato in tutti questi anni di cercare di andare incontro alle esigenze di questa categoria anche per altre vie. Io ricordo di aver presentato in sede di discussione dell'ultimo bilancio del tesoro un emendamento per aumentare lo stanziamento per l'Unione italiana ciechi, portando da 4 mila a 6 mila o a 8 mila lire il contributo mensile che viene dato a titolo di sussidio ai ciechi stessi. Ma non fu possibile far passare quell'emendamento, perché ci si trincerò dietro le esigenze di bilancio.

Orbene, io vorrei che la nostra legislatura compisse lo sforzo di passare dalle affermazioni di principio alla realizzazione concreta.

Quale è lo sforzo finanziario — per restare nei termini concreti del problema — che si richiede allo Stato per soddisfare a questa esigenza? La onorevole Bianca Bianchi vi ha detto ora (come già dicemmo noi due anni fa in occasione della presentazione della prima proposta di legge) che i ciechi civili, in Italia, sono circa 30 mila. Il contributo che lo Stato dà, non è sufficiente nemmeno ad assicurare 4 mila lire al mese a questi 30 mila ciechi. Infatti sono giacenti presso l'Unione italiana ciechi 33 mila pratiche di richieste di sussidi, mentre i sussidi che si possono concedere sono 20 mila. Ne restano dunque fuori 13 mila. Da indagini fatte dall'Unione italiana ciechi, si può ridurre la cifra a 10 mila; comunque, restano ancora 10 mila casi pietosissimi che è gioco-forza tener privi di ogni sussidio poiché non vi è la capienza finanziaria. Pensate che resta fuori anche chi ha un reddito inferiore a 10 mila lire al mese, anche se questo reddito è di lavoro. Voi capite che cosa significhi per la famiglia di un cieco, che ha un reddito inferiore a 10 mila lire al mese, non poter ottenere nemmeno il contributo di 4 mila lire.

La mia proposta di legge prevede una pensione di 15 mila lire al mese, pensione che è inferiore in pratica a quella che viene concessa in Francia e a quanto molti altri paesi di tutto il mondo, occidentale ed orientale, concedono a questa categoria di cittadini. Ora, se noi diamo ai 30 mila ciechi civili 15 mila lire al mese, noi abbiamo una spesa di 4 miliardi e mezzo. Da questa spesa dobbiamo togliere i 960 milioni già stanziati nell'attuale bilancio a titolo di sussidio, ciò che comporta in definitiva una maggiore spesa di 3 miliardi e 540 mila.

Non è possibile (domandatevelo, onorevoli colleghi, nella vostra coscienza!) trovare

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

nelle pieghe di un bilancio che si aggira sui 2000 miliardi, questa somma di 3 miliardi e mezzo per affrontare in modo dignitoso questo problema e per dare una prima applicazione concreta all'articolo 38 della Costituzione? Mi rifiuto di credere che ciò non sia possibile. Io penso che anche con un provvedimento di variazione al bilancio in corso o a partire dal prossimo bilancio sia possibile trovare questa somma che permetterà di concedere una pensione di 15 mila lire al mese. Come vedete, non si tratta di un grande ostacolo finanziario.

Il progetto di legge che ho l'onore di presentare si preoccupa anche del modo come dovrebbe essere amministrato questo fondo per le pensioni. Propone cioè la costituzione presso il Ministero del tesoro di un fondo autonomo la cui gestione potrebbe essere affidata ad un apposito ente o all'Unione ciechi, lasciando alcune questioni delicate e complesse alla facoltà regolamentatrice del Ministero stesso; prevede cioè l'emanazione da parte del Ministero di apposite norme regolamentari: ciò che ritengo necessario appunto perché non sarebbe, forse, possibile regolare tutta la complessa materia con un provvedimento di legge.

Non continuerò ad insistere per raccomandare la soluzione di questo problema. Vorrei però dirvi ancora una volta che si tratta davvero di cittadini forse fra i più infelici e fra i più bisognosi del nostro paese. L'onorevole Bianca Bianchi poco fa ricordava l'opera di rieducazione veramente meritoria che si è fatta per recuperare al lavoro i rieducabili che sono — come ella diceva — circa 10 mila. Non so se sapete che queste 10 mila persone che hanno ritrovato la capacità di lavorare, difficilmente oggi trovano del lavoro, dato che (è inutile parlarne qui perché lo sapete benissimo) noi abbiamo un mercato del lavoro afflitto dalla disoccupazione; e voi capite che il lavoratore cieco è quello — anche per il pregiudizio che si è formato intorno a lui — che trova certamente per ultimo il lavoro quando questo lavoro c'è.

Quindi, su questa aliquota di ciechi che hanno ritrovato la gioia di avere riacquisito la capacità di lavorare, grava una doppia umiliazione: cioè, oltre alla loro infermità, quella di non poter esplicare, nella pratica, questa riconquistata capacità lavorativa.

È ora che la società italiana sani questa piaga, chiuda questa ferita e compia un atto di giustizia. Io credo che noi avremo ben meritato — noi tutti quanti, di tutti i settori — in questa legislatura, se avremo risolto questo

che è un problema particolare, ma che è uno dei problemi più vivi e più umani; e se, prima di scioglierci, lasceremo a questi nostri fratelli che soffrono, come nostro ricordo ed anche come nostro messaggio, la soluzione del loro problema, almeno con la concessione di una modesta pensione, che sia la testimonianza che l'intera società italiana è al loro fianco e non li dimentica. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Pieraccini ed altri.

(*È approvata*).

La proposta, che sarà abbinata a quella della onorevole Bianca Bianchi, sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Discussione della proposta di legge Sullo: Modificazioni alla legge 16 novembre 1950, n. 979, sulle promozioni per merito di guerra. (2818).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Sullo: Modificazioni alla legge 16 novembre 1950, n. 979, sulle promozioni per merito di guerra.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Sullo. Ne ha facoltà.

SULLO. Non desidero illustrare la proposta di legge, perché i colleghi possono trovare, nella relazione dell'onorevole Coppi, un sintetico giudizio su di essa. Desidero solo dichiarare, come proponente, che accetto il testo formulato dalla Commissione.

La Commissione ha inteso porre un doppio limite: confermare il limite della presentazione delle proposte di promozione per merito di guerra, come era già stabilito nel mio testo, secondo cui le proposte debbono essere pervenute entro il 15 ottobre 1949 al Ministero della difesa od agli altri organi periferici, e stabilire nel contempo un secondo limite di un anno dall'entrata in vigore della legge, per la emanazione dei provvedimenti, per far sì che vi sia una precisa delimitazione nel tempo e, soprattutto, nella procedura, ad evitare che la questione delle promozioni possa essere portata a lungo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

Perciò, dichiaro di aderire al testo della Commissione.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

COPPI ALESSANDRO, Relatore. Due parole telegrafiche. In base al decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, del Capo provvisorio dello Stato, veniva stabilito che fino a due anni dall'entrata in vigore del decreto medesimo, potevano essere concessi, ai militari delle forze armate, promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra, per fatti d'arme che avessero riferimento con la guerra 1940-45.

In sede di ratifica di questo decreto legislativo, venne modificato il termine: i due anni, sostanzialmente, furono portati a quattro. Si ebbe così la legge 16 novembre 1950, n. 979.

L'onorevole Sullo, nell'illustrare la sua proposta, ha osservato che questo termine non è stato sostanzialmente sufficiente. Pare che vi siano ancora casi (e, di fatto, consta che qualcuno, per lo meno, ne esiste) nei quali le istruttorie in ordine alla concessione o meno di promozioni per merito di guerra, non hanno potuto aver luogo compiutamente, anche in dipendenza delle condizioni del tutto particolari che hanno caratterizzato l'ultimo conflitto.

Tenuto conto di ciò, e nonostante che chi vi parla e anche la Commissione non siano molto favorevoli a queste continue proroghe di provvedimenti legislativi, siamo venuti nell'avviso di suggerirvi di approvare nella sostanza la proposta del collega Sullo. Le modifiche che la Commissione ha creduto di apportare sono semplicemente due. Una vi è stata già accennata dal collega Sullo e si riferisce alla fissazione di un termine: si è detto che la facoltà di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 agosto 1947, n. 1072, e della legge che successivamente lo modifica, può essere esercitata fino ad un anno dall'entrata in vigore della legge, mentre la proposta Sullo non fissa alcun termine.

L'altra modificazione che non è soltanto di forma ma anche di sostanza, riguarda le ultime parole della proposta di legge là dove si dice che le proposte di promozioni, ecc. per merito di guerra dovevano essere « pervenute al Ministero della difesa » entro il 15 ottobre 1949. Per ragioni di sistematica giuridica e anche per motivi di equità, si è ritenuto di sostituire quella dizione con le

parole: « presentate entro il 15 ottobre 1949 ». Date queste spiegazioni, prego la Camera di volere concedere il suo voto favorevole alla proposta di legge del collega Sullo, così come emendata dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa.

JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. La proposta dell'onorevole Sullo è quanto mai opportuna, e il Governo vi aderisce pienamente. In verità, le istruttorie per le promozioni, gli avanzamenti e i trasferimenti per merito di guerra non hanno potuto essere completate nel termine del 15 ottobre 1951 previsto dalla legge, non per negligenza o per ritardo degli uffici del Ministero della difesa, ma perché dette istruttorie sono particolarmente complesse e comportano la ricerca di documenti che molte volte devono essere rinvenuti in uffici che più non esistono, e la ricostruzione di vecchi documenti e tutti quegli altri adempimenti che spesso hanno messo nella impossibilità il Ministero della difesa di definire le istruttorie nel termine stabilito.

Ora la proposta Sullo viene integrata da due modificazioni introdotte dalla Commissione della difesa: la prima è quella di porre al Ministero della difesa il termine di un anno per l'espletamento di queste istruttorie.

In verità, da un punto di vista logico, bisognerebbe riconoscere che se le difficoltà dipendono da cause di forza maggiore, indipendentemente dalla cura del Ministero della difesa, il porre un termine significa porre il Ministero della difesa in condizioni di non poter espletare, forse, queste istruttorie nel tempo stabilito. Tuttavia, il Governo ha accettato la proposta di iniziativa parlamentare e non avanziamo nessuna difficoltà a che sia posto al Ministero della difesa un termine per l'espletamento delle istruttorie. Naturalmente, va detto chiaramente che il Ministero della difesa porrà tutta la sua diligenza e la sua cura per adempiere alle istruttorie nel termine prescritto, ma tutto quello che dipenderà da cause di forza maggiore non potrà essere addebitato a negligenza del Ministero. Un secondo chiarimento, poi, vorrei fare circa la proposta della Commissione, che mi sembra quanto mai utile, relativa al fatto che molte proposte non sono state presentate al Ministero ma ad uffici periferici, e sarebbe veramente ingiusto che dette proposte non potessero essere prese in esame nel termine stabilito dalla nuova legge. Per queste ragioni il Governo accoglie la proposta

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

di legge con le modificazioni introdotte dalla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico della proposta di legge. Sè ne dia lettura.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« La facoltà, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 agosto 1947, n. 1072, sostituito dall'articolo 1 della legge 10 novembre 1950, n. 979, può essere esercitata fino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge, purché si tratti di proposte di promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra, per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45, presentate entro il 15 ottobre 1949 ».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. La proposta di legge, che consta di un articolo unico, sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta di un disegno e di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Fissazione di nuovi termini per la presentazione di domande di contributi per la costruzione di serbatoi, laghi artificiali e nuovi impianti idroelettrici in Sicilia e in Sardegna e modifica dell'articolo 5, punto I, della legge 31 ottobre 1951, n. 1116 (*Approvato dal Senato*). (2839);

e della proposta di legge De Cocci ed altri:

« Norme modificative ed integrative agli articoli del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia delle zone montane. (2412).

Sarà votata a scrutinio segreto anche la proposta di legge Sullo n. 2818, oggi esaminata. Indico la votazione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE.

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme particolari in materia di riforma fondiaria. (2785).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente norme particolari in materia di riforma fondiaria.

Come la Camera ricorda, ieri abbiamo rinviato la discussione, dopo lo svolgimento, da parte dell'onorevole Grifone, di un emendamento soppressivo dell'articolo 2.

L'articolo 2 è del seguente tenore:

« L'esonero dalla espropriazione, previsto all'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, può essere esteso anche a terreni a coltura intensiva formanti aziende agrarie organiche ed efficienti ad integrale o prevalente indirizzo zootecnico, provviste di impianti strumentali moderni e centralizzati, anche se manchino le condizioni della conduzione in forma associativa con i lavoratori, di cui al 1° comma dell'articolo 10, e dello appoderamento di cui alla lettera d) dello stesso articolo purché sussistano, con le condizioni di cui alle lettere a), b), c), anche le seguenti altre condizioni:

1°) il carico di bestiame selezionato riferito alla media del triennio 1949, 1950 e 1951, superi del 100 per cento quello medio della zona del catasto agrario in cui è sita l'azienda;

2°) le stalle siano razionali e proporzionate al predetto carico di bestiame;

3°) le unità lavorative costituite da avventizi non superino del 50 per cento il complesso delle unità lavorative, riferito alla media del triennio 1949, 1950 e 1951 e le case per la abitazione del personale fisso rispondano alle esigenze dell'igiene.

In caso di applicazione del comma 1 del presente articolo, il termine stabilito dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1952, n. 339, scade il 30 novembre 1952 per la pubblicazione dei piani particolareggiati di espropriazione integrativi della quota di scorporo.

I termini indicati nell'articolo 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, nell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, nell'articolo 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333, per i terreni compresi nei piani di espropriazioni integrativi di cui al precedente comma, decorrono dalla data di deposito dei detti piani nell'Ufficio comunale.

Il termine indicato nell'articolo 1 della legge 18 maggio 1950, n. 333, per l'applicazione dell'articolo 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è prorogato al 28 febbraio 1953».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

Gli onorevoli Mazza e Riccio hanno proposto di sostituire, al primo comma, alle parole « aziende agrarie organiche ed efficienti », le altre « azienda agraria organica ed efficiente... provvista... e centralizzata »; e di aggiungere, dopo la parola: « zootecnico », l'altra « industriale ».

RICCIO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. L'emendamento ha lo scopo di chiarire la prima parte della norma contenuta nell'articolo 2. Si tratta di determinare se, di fronte a terreni non contigui, che costituiscono una unità funzionale, è concesso o non l'esonero dall'espropriazione.

Io credo che, interpretando la norma dettata dall'articolo 2, l'esonero debba essere concesso; comunque, l'emendamento tende a chiarire questo punto.

Qualora da parte del Governo si accettasse questa interpretazione e si dichiarasse che questa è l'interpretazione esatta, l'emendamento potrebbe essere anche ritenuto superfluo.

Quanto all'altra proposta di aggiungere la parola « industriale » dopo la parola « zootecnico » vi rinuncio, dopo discussione amichevole avuta con il ministro Fanfani.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giovannini, Capua, Saija, Alliata, Caramia, Colitto, Rivera e Leone Marchesano hanno proposto, al primo comma, dopo le parole « prevalente indirizzo zootecnico » di aggiungere « oppure a prevalente coltura viticola specializzata o ad integrale o prevalente ordinamento irriguo per le colture del riso ».

L'onorevole Giovannini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GIOVANNINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge evidentemente è il risultato di una esperienza fatta nell'applicazione della legge, dalla quale esperienza è risultato che alcune aziende per la particolare loro condizione, ed essendo tra l'altro impossibile il frazionamento in piccole proprietà, che comprometterebbe il risultato della produzione ai fini nazionali, richiedono un trattamento speciale, cioè richiedono di essere sottratte allo scorporo. Ora gli stessi criteri di organicità e di indivisibilità delle aziende a coltura zootecnica presentano quelle a coltura viticola specializzata o ad integrale o prevalente ordinamento irriguo, cioè le risaie.

Nella Commissione dell'agricoltura alcuni di noi si erano fatti promotori di un emendamento al riguardo, il quale non incontrò l'ap-

provazione della maggioranza, e pare che questa opposizione sia ribadita anche nella relazione dal relatore, che ha voluto mettere in evidenza come questo emendamento non passasse ai voti della Commissione. Però io mi permetto di far presente che le stesse ragioni che militano a favore della sottrazione allo scorporo per le aziende zootecniche militano a favore di queste aziende a coltura viticola o a coltura di riso. Ha avuto luogo a Bologna una riunione alla camera di commercio, che è presieduta dal professor Giovanni Merlini, che è un democristiano (dico questo perché si veda che la questione è di carattere tecnico e non politico), alla quale riunione partecipavano alcuni nostri colleghi che — sempre se sono ben informato — credo aderissero alle conclusioni della riunione stessa, nella quale si domandò esplicitamente un emendamento per esonerare dallo scorporo le aziende risicole del delta padano. Si fece osservare che la risaia non solo è stato un mezzo per la bonifica di quelle terre, non solo importa un elevato impiego di manodopera ed un ingente investimento di capitale, non solo non si presta ad essere suddivisa senza far crollare quel sistema di rotazione di cui la risaia è parte; ma che, in seguito a questa trasformazione di terre paludose, amorse, in coltura risicola si ebbero risultati produttivi assai cospicui in tutte le derrate, risultati non comparabili a quelli che si avevano prima della coltura a risaia. Si aggiunga che il riso è una delle voci della nostra esportazione oggi in così gravi difficoltà.

Queste ragioni, che press'a poco si possono ripetere, *mutatis mutandis*, per i vigneti, domandano che il Governo tenga conto di questa nostra richiesta e l'accolga con benevolo favore. Io conosco benissimo la obiezione che è stata fatta dall'opposizione socialcomunista: che noi, con questo emendamento, veniamo a ridurre la terra che deve passare in proprietà ai diretti coltivatori. Faccio presente che, da un esame della situazione, risulta che i proprietari cui dovrebbero essere sottratte allo scorporo queste terre hanno altri terreni su cui si potrebbe esercitare lo scorporo stesso. Ma mi permetto di far presente che questo doppio volto dell'opposizione socialcomunista, per cui qui rimprovera il Governo di volersi sottrarre all'esecuzione della legge e nel paese invece accentua l'opposizione alla legge — donde quel malcontento dei contadini di cui si faceva eco ieri un collega — è quanto di più sintomatico vi sia in questa discussione.

MICELI. Ci opponiamo per estenderla.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

GIOVANNINI. Perché voi, che siete i sistematici oppositori e distruttori della piccola proprietà contadina in Russia, qui vi fate paladini della piccola proprietà e critici del Governo (*Commenti all'estrema sinistra*), sostenendo che questa piccola proprietà non vorrebbe formare. Faccio presente che il ministro non ha bisogno della mia difesa, ma se volesse ritardare la legge, ostacolarne l'applicazione, non la sottoporrebbe ad una discussione presentando un progetto particolare, non farebbe affermazioni come quelle di una nota circolare che dimostrano quanto sia deciso ad applicare la riforma; ma avrebbe cento mezzi a sua disposizione per ritardare l'applicazione della legge.

Quindi io chiedo che il Governo, tenendo conto delle osservazioni che ho esposto e di altre che sarebbe superfluo aggiungere, non voglia compromettere la produttività di questi terreni che, del resto, aritmeticamente parlando, rappresentano una quota assai limitata nel piano generale di espropriazione e soprattutto non voglia, con un provvedimento che avrebbe ripercussioni forse gravi, attenuare o distruggere quell'impulso alla maggiore produzione che tutti richiedono agli agricoltori.

Spero che lo stesso presidente della Commissione, onorevole Germani, si renda conto che l'emendamento è suggerito dalla esperienza e quindi non voglia dichiararsi contrario all'emendamento stesso per ragioni preconcepite. Tenga egli presente che quando una maggioranza parlamentare respinge *a priori* e sistematicamente qualsiasi emendamento venga proposto, come egli già fece in altra occasione, anche se l'emendamento stesso risponde ad una giusta esigenza, riduce, per non dire parole troppo grosse, ogni questione ad una votazione che rende superflua la discussione e che potrebbe essere fatta per procura dei singoli deputati.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sampietro Giovanni, Grifone, Bellucci, Bianco, Fora, Grazia, La Marca, e Sacchetti hanno proposto di aggiungere, al primo comma, n. 1^o), dopo le parole « il carico di bestiame », le altre « equino e bovino », e di sostituire le parole « della zona del catasto agrario in cui è sita l'azienda » con le seguenti: « delle aziende ad integrale o prevalente indirizzo zootecnico nella zona in cui è sita l'azienda ».

L'onorevole Giovanni Sampietro ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

SAMPIETRO GIOVANNI. Nel caso in cui l'articolo 2 venisse approvato, ritengo necessarie le modificazioni contenute nei miei

due emendamenti, allo scopo di evitare alla legge stralcio un pericoloso dissanguamento. È evidente che l'articolo 2 interdice alludere alle aziende specializzate per l'allevamento zootecnico che, per tale loro carattere, sono indivisibili in quanto, se si dovessero frazionare, perderebbero la loro natura specializzata, cioè il carattere che permette ad esse l'alta produttività. Senonché, non tutto il bestiame ha le proprietà corrispondenti al fine di elevare le aziende sul piano della produzione intensiva. Vi sono animali allevati in parte con mangimi non prodotti nelle aziende (come avviene sovente per i suini); ve ne sono altri che utilizzano i pascoli più impervi e più magri, come i caprini, per cui la presenza di questi è la conferma dello stato regredito di una azienda. Così pure si può dire degli ovini, il cui aumento in una azienda sarebbe indice di passaggio a pascolo di terre a seminativo.

Solo l'aumento del bestiame bovino ed equino — che vive totalmente dei prodotti dell'azienda — è indice di una accresciuta produzione delle foraggere, cioè di una azione tendente alla intensificazione della coltura dei prati artificiali irrigui.

Il mio primo emendamento, che vuole che al termine « bestiame » si aggiunga la qualificazione di « equino e bovino », mira quindi a specificare il bestiame il cui aumento dimostra il progresso dell'azienda. Ma mira anche ad evitare il pericolo che nel conteggio degli animali si sommi anche il pollame. Non c'è da ridere, perché la tabella 13 dell'*Annuario dell'Istituto di economia agraria* per il 1950 annovera nella voce « consistenza del bestiame » anche il pollame. Ora è certo che gli interessati domani invocherebbero detta tabella, ed è chiaramente palese che con i polli sarebbe facile raggiungere un aumento del cento per cento rispetto al carico medio di bestiame della zona catastale.

MICELI. Anche con le api!

SAMPIETRO GIOVANNI. Eh, sì, anche con le api, su questa strada! Per queste ragioni, dove si parla di bestiame si rende necessario definirne la specie, come io propongo, per escludere nel computo il bestiame delle aziende estensive. Credo che su questo punto siamo tutti d'accordo.

Il secondo emendamento riguarda invece la media del carico di bestiame della zona. Dice la legge, precisamente al comma primo, che verrebbe esentata dallo scorporo l'azienda che ha un carico di bestiame selezionato che, riferito alle annate 1949-50-51, superi del cento per cento quello medio della zona del

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

catasto agrario. Senonché, il carico medio di bestiame in una zona catastale è sempre molto basso, e lo è soprattutto in plaghe latifondistiche, come quelle dove opera la legge stralcio. La ragione della bassa quota del coefficiente di carico sta nel fatto ch'esso si desume facendo il rapporto fra il bestiame totale della zona e tutta la superficie agraria forestale. Quindi, a diluire tale coefficiente, accrescono il divisore le terre incolte, i boschi, gli arativi, ecc., cioè tutte le terre senza bestiame.

A dimostrazione di ciò, dirò che un rilevamento da me effettuato per il comprensorio maremmano mi ha fornito i seguenti dati: a) zona della bassa montagna del Grossetano, un capo grosso di bestiame ogni tre ettari (chiarisco che un « capo grosso » equivale ad un capo bovino, o uno equino, o 4 suini, 10 ovis, o 10 caprini), b) alta e media zona collinare, un capo grosso ogni otto ettari; c) maremma, un capo grosso ogni quattro ettari. L'indagine nella Basilicata conferma ed aggrava questo rapporto, perché colà vi sono zone con un carico di soli 80 chilogrammi di carne per ettaro, ciò che significa, valutando un capo grosso mediamente 700 chili, l'avere un'unità ogni 9 ettari; ma vi sono zone ove si giunge ad avere anche soltanto un capo ogni 12 ettari.

Stando così le cose, è evidente — e qui richiamo in modo particolare l'attenzione del ministro — che una qualunque azienda zootecnica si trova sempre nelle condizioni di avere il doppio del carico di bestiame della zona, ciò che significa che la legge che qui si discute varrebbe per fare esentare dallo scorporo « tutte » le aziende zootecniche, anche le più arretrate, che demeritano e che sarebbero degne di scomparire.

È vero, onorevole Marengi, che si richiedono altre condizioni per l'esenzione dallo scorporo, e cioè che il bestiame sia « selezionato », e che l'azienda sia a « coltura intensiva ». Ma ella mi insegna come non sia facile definire i limiti dell'intensività nelle terre ed accertare la natura tipicamente selezionata del bestiame. Dirò poi della latitudine con cui si pronunciò la commissione per stabilire le aziende modello: fra la sua scelta e quella della commissione di revisione la differenza è stata enorme. Ciò che rivela l'elasticità dei criteri. Così si dica pure nel campo del bestiame selezionato: come si farà ad impedire che in una azienda non si classifichi come bovini selezionati quelli derivanti da un toro veramente eletto, ma da vacche comuni di bassa genealogia? Applicando dei rigorosi criteri, lei mi dirà! Li applicheremmo lei ed io, ma

non pretendiamo che, dove giocano e premono anche interessi, l'esame sia condotto con estremo rigore.

Non bastano, quindi, i termini di qualificazione delle aziende avanti detti, per assicurare una buona applicazione della legge; per raggiungere questo scopo bisogna vincolare la legge ad elementi numerici, i quali comprendano in sé la intensività dell'azienda. Conseguentemente io propongo, come nel mio secondo emendamento, che l'aumento del carico di bestiame nel triennio sia il doppio, non già del carico medio della zona catastale, bensì il doppio del carico medio delle aziende zootecniche della stessa zona.

Non farei questa proposta se una legge di esenzione dovesse applicarsi nella bassa valle padana, perché sono il primo a riconoscere che, dove già esiste un allevamento zootecnico intensivo, il suo raddoppio in un triennio è impresa pressoché impossibile. Vi arriveremo forse nel 2000, ma oggi no. Io sono stato uno dei primi a reagire, qui dentro, quando ho sentito dire che la produzione nazionale di determinate culture può essere duplicata e triplicata. È tanto difficile il farlo, quanto è facile il dirlo! Ma la nostra legge non si applica alle zone intensive: si applica in zone dove poche sono le aziende specializzate ed industrializzate, mentre molte sono quelle comuni, le quali, a mio avviso, mantenendo l'articolo 2 come è stato proposto dal ministro, riuscirebbero a passare per aziende modello e venire così esentate dallo scorporo.

Qui è il punto, che differenzia il mio criterio da quello ministeriale: io ritengo che solo l'azienda zootecnica eccezionale meriti l'esenzione, e sia da bandirsi qualunque possibilità di una generalizzazione di detta esenzione alle aziende non particolarmente meritevoli. Questo criterio va applicato anche se può apparire eccessivamente rigoroso. L'onorevole Giovannini ha testé detto che questa legge nasce da una certa esperienza, sulla quale noi pure concordiamo. Per esempio, l'esperienza ci ha detto che, in territori suscettibili di trasformazione, le domande per esenzione da scorporo per la qualifica di aziende modello sono state 711, per una complessiva superficie di ettari 370.000, su 712.000 ettari designati per lo scorporo totale. Le domande ci direbbero che terre latifondistiche, non coltivate o mal coltivate, suscettibili di trasformazione, hanno più del 50 per cento di aziende modello (*Interruzione del deputato Giovannini*). È inutile dire che ci vuole una certa « faccia » a far credere ciò! In terre

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

dove era assurdo avanzare domande di aziende specializzate, si è verificato questo arretramento! Nemmeno la valle padana, che, per quanto io conosca, credo sia la zona a coltura più intensiva del mondo, ha il 50 per cento di aziende modello.

Ma andiamo oltre, non teniamo conto delle richieste: queste sono state avanzate, ma c'è stata la commissione del Ministero dell'agricoltura, la quale, su 711, ne ha ritenute valide 211...

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non è esatto, onorevole Sampietro. Se mi consente l'interruzione, vorrei una volta per sempre smentire che la commissione abbia detto che le 260 aziende erano modello. La commissione ha detto che sulle 260 aveva dei dubbi che si trovassero aziende modello.

SAMPIETRO GIOVANNI. Non è stato in prima istanza?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. No.

SAMPIETRO GIOVANNI. Ma il *Giornale d'Italia* di sabato mattina pubblicava ancora questa notizia.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Per questo ho fatto la smentita.

SAMPIETRO GIOVANNI. Comunque, la cifra non sarà uscita dal nulla. Qualcosa si sarebbe detto, se si riteneva...

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Si riteneva che 260 domande si dovessero esaminare.

SAMPIETRO GIOVANNI. Ora, dov'è il pericolo? Che domani, interpretando la legge sulla base di cifre, nessun ministro (il ministro è un esecutore, in fondo, della legge) potrà impedire il fatto che, ovunque si trovino aziende zootecniche, che abbiano il carico di bestiame doppio di quello di zona, l'esenzione dallo scorporo sia sicuro.

Qui è la questione. Ed allora non cadranno 38.800 ettari dallo scorporo, come finora si è deciso, ma assai di più.

MICELI. Allora è vero quello che diceva l'onorevole Grifone.

SAMPIETRO GIOVANNI. Si è già fatta una stima, ma si conoscono le nuove aziende da esentare fino ad un certo limite; delle altre compariranno più tardi, col tentativo di superare i due attributi di «intensivo» e di «selezionato», cosa, come ho detto, non difficile da ottenere.

In conseguenza di tutto ciò, io sono per le condizioni più restrittive. Riconosco che la riduzione già operata dal Ministero a 38.800 ettari di esenzione su 712.000 ettari

di scorporo è un buon passo; ma ci sia consentito dire che noi saremmo anche più severi, anche se, per essere rigorosi nell'impedire una evasione, qualche azienda dovesse cadere sotto l'irgiustizia della legge stessa.

Non dimentichiamo che l'onorevole Jervolino ieri ha battuto un certo chiodo, facendo la parte del diavolo: domani, nelle controversie col Ministero, vi sarà a sentenziare un giudice togato, che non si ispirerà né a criteri politici, né a criteri sociali, né ad altro. Il giudice prenderà la legge in mano e dirà: essa dice questo! E quando il valore numerico del rapporto aziendale sarà il doppio di quello di zona, nonostante la mediocrità dell'azienda, il giudice darà ragione al ricorrente, e torto al Ministero.

Per questo insisto affinché anche il secondo mio emendamento venga accolto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Miceli ed altri hanno proposto un emendamento allo emendamento Sampietro, nel senso di aggiungere alla fine, le parole: «riferito a tutta la superficie del terreno unita all'azienda dello stesso proprietario».

L'onorevole Miceli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MICELI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, visto che ho la parola, voglio enunciare il mio giudizio anche sull'emendamento Sampietro, al quale aderisco pienamente.

L'emendamento Sampietro tende a porre dei criteri obiettivi a quella che è la definizione delle aziende modello zootecniche, oramai care al ministro.

Io ritengo che il ministro, obiettivamente ed anche nell'interesse generale della imparzialità del suo Ministero, per non essere accusato di prendere una decisione anziché un'altra, abbia interesse a che questa definizione sia precisa nella misura massima possibile.

Se contribuiamo da diversi settori a renderla precisa, facciamo bene nell'interesse di tutti.

Nella definizione delle aziende zootecniche modello vi sono diverse caratteristiche che si devono verificare congiuntamente.

Quali sono queste caratteristiche? Sono prima di tutto quelle previste dall'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950 agli alinea a), b), c), che debbono permanere.

L'alinea a) dice che la produzione media unitaria delle principali colture dell'azienda deve essere superiore di almeno il 40 per cento a quella delle medesime colture delle altre aziende della zona.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

Non possiamo negare che su questo dato non vi è da discutere, perché si basa su una constatazione obiettiva. Però riteniamo che per l'azienda zootecnica modello non sia di rilievo questa caratteristica, pur precisa, contenuta nell'alinea a), perché se l'azienda è prevalentemente o integralmente zootecnica, è evidente che le colture dell'azienda non hanno una destinazione propria, ma servono di solito all'allevamento del bestiame. Dico: di solito.

Quindi, quel 40 per cento non è decisivo, perché la coltura prevalente, e qualche volta integrale dell'azienda, è solo il bestiame con i suoi prodotti (carne, latte e tutto il resto).

L'allevamento del bestiame nel linguaggio agrario non è cultura, ché se dovessimo intendere come cultura anche questa, allora ci dovremmo meravigliare perché non dovrebbe essere del cento per cento superiore a quella delle altre aziende, visto che il bestiame deve essere maggiore del cento per cento. Sono le altre colture: colture, però, che il ministro stesso deve convenire, in una azienda zootecnica modello sono di non grande rilievo.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Foraggio!

MICELI. Ma esso viene consumato dal bestiame. Quando diciamo che il carico di bestiame deve essere doppio, non possiamo considerare come cultura a se stante il foraggio che deve servire all'alimentazione del bestiame.

L'alinea b) dell'articolo della legge del 1950 prevede che « il carico di lavoro, fisso ed avventizio, sulla superficie lavorabile, calcolato, con riferimento all'ultimo triennio in base alla tabella allegata al regolamento per l'esecuzione della presente legge, non sia inferiore a 0,3 unità lavorative per ettaro ». Anche questo concetto è soddisfacente e preciso, perché è espresso in cifra. Ma noi rileviamo ugualmente che il carico di lavoro in un'azienda zootecnica non può essere considerato con lo stesso criterio, perché il lavoro maggiore è quello di accudire il bestiame, dell'allevamento, della mungitura, ecc.

Alinea c): « le condizioni economiche e sociali dei contadini che vivono nell'azienda siano nettamente superiori a quelle medie della zona, avendo particolare riguardo alla continuità del lavoro e alla partecipazione dei lavoratori ai risultati della produzione ». L'onorevole ministro e i colleghi devono convenire che la valutazione di questa condizione è affidata alla buona volontà degli esaminatori. Se la dovessimo valutare noi, questa condi-

zione non esisterebbe in quasi nessuna azienda, tra quelle comprese nelle zone stralcio. Se la valutazione è affidata ad altri, questi possono pensarla in senso opposto; altri ancora possono fermarsi a un *quid medium*.

Di preciso resta l'introduzione del nuovo criterio: « il carico di bestiame selezionato riferito alla media del triennio superi del cento per cento quello medio della zona del catasto agrario in cui è sita l'azienda ». Qui sembra che vi siano le caratteristiche numeriche della precisione. Io ritengo che nella parola « selezionato » vi sia molto di arbitrario. In Commissione, noi abbiamo proposto che a questa parola fossero sostituite le altre « iscritta nei registri degli istituti di selezione », ma la proposta non è stata accettata. In tal modo si sarebbe ben configurata la parola « selezionato », perché la selezione può avvenire anche nella stessa stalla dell'allevatore. L'allevatore può giudicare un suo riproduttore selezionato, e può convincere anche gli altri di avere un riproduttore selezionato, perché produce esemplari che hanno un'alta resa di carne e di latte. Ora, quando si giunge a questa indagine, l'obiettività sparisce completamente. Se noi avessimo sostituito la parola « selezionato » con quelle altre, avremmo avuto una maggiore precisione. Ma ciò non è stato fatto, né è in questa sede proposto. Ciò non toglie che questo non è un elemento preciso di discriminazione. Andiamo all'altra qualifica: che il carico del bestiame deve superare del cento per cento quello medio del catasto agrario in cui è sita l'azienda.

Che cosa è il carico di bestiame? Evidentemente sarà il carico unitario, cioè il carico per unità di superficie. Quindi, il carico per unità di superficie deriva da un quoziente: totale del bestiame diviso per la superficie dell'azienda. Ma che cosa è l'azienda zootecnica? Chi la definisce obiettivamente? Vi è forse una definizione, come vi è in catasto, per i terreni e le loro particelle a diverse colture? Nel catasto non troverete mai superfici differenziate per aziende zootecniche. Quindi non si ha alcun dato per definire quale parte di un appezzamento unito di terra possa essere definita azienda zootecnica. E voi capite quanto questo sia importante. Perché su un fondo di 2000 ettari con 100 bovini voi considerate come azienda zootecnica una superficie di 50 ettari, dividendo il carico totale di bestiame che è, nell'esempio, 100, per 50, voi avete 2, mentre se divideste 100 per 2000 voi avreste 0,05. Nel primo caso è facile l'esenzione, nel secondo impossibile.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

Voi capite che la valutazione di questo denominatore ha una grande importanza obiettiva per la determinazione di carico unitario di bestiame che, paragonato a quello medio del catasto agrario, decide dell'esenzione dallo scorporo.

Voglio augurarmi che il ministro chiarirà questo punto nella sua risposta. Se vorrà avanzare qualche altra proposta tendente allo stesso fine, siamo pronti a discuterla ed eventualmente ad accoglierla; ma così come è articolato l'articolo: « il carico di bestiame selezionato riferito all'azienda », non ha alcun significato. Deve essere riferito alla superficie; e siccome la superficie di un'azienda zootecnica non è riferita obiettivamente in nessun catasto, siamo noi che dobbiamo definirla nella legge. Ecco perché io ho proposto quell'emendamento che definisce azienda zootecnica non una parte della superficie unita di una determinata proprietà, ma tutta la superficie.

Se abbiamo 1.000 ettari in cui si effettua un allevamento zootecnico, sono i 1.000 ettari che costituiscono l'azienda zootecnica. Perché da questi 1.000 ettari noi dobbiamo stralciare arbitrariamente 200 ettari e dire: quelli costituiscono l'azienda zootecnica? Per lo meno, se vogliamo fare ciò, indichiamo in questo articolo stesso i criteri secondo i quali vogliamo fare lo stralcio: diciamo, ad esempio, defalcando dalle aziende le culture arbustive specializzate. Per esempio, se una proprietà è composta di 50 ettari di vigneto e il resto a cultura diretta, per uso zootecnico, diciamo: dalla azienda stralciamo i 50 ettari di cultura a vigneto, il resto è azienda zootecnica. Lasciando l'articolo così com'è, la cosa si presta ad ogni interpretazione e, vorrei aggiungere, ad ogni manipolazione.

E andiamo al secondo termine di paragone, a quello di cui ha fatto oggetto del suo intervento l'onorevole Sampietro. Io concordo sull'emendamento e adesso ne dirò i motivi. Per proporre la esenzione di un'azienda zootecnica dallo scorporo, secondo la legge, noi dovremmo paragonare un numero, il carico unitario (cioè quanto bestiame vi è per ogni ettaro dell'azienda zootecnica) con un altro numero, cioè con quanto bestiame dello stesso tipo vi è...: dove? Qui l'articolo 1 non è impreciso, ma la sua precisione porta ad una estensione impensata nell'applicazione della legge. Si dice nell'articolo 1: « riferito a quello medio della zona del catasto in cui è sita l'azienda ».

In Commissione cercai di convincere l'onorevole sottosegretario che le parole « catasto agrario », nella tecnica e nel linguaggio corrente, hanno un significato preciso. Quando si

dice « catasto agrario » non ci si può riferire che al risultato delle indagini fatte nel 1929 raccolte per ogni provincia in questi volumi. Paragonare il carico di bestiame di un'azienda con quello figurante nel catasto agrario, per la zona a cui appartiene significa paragonarlo ai dati di questa raccolta. Si vuole alludere ad un altro catasto che non sia quello del 1929? Lo si dica chiaramente. Io vi presento qui un libro in cui è scritto: « catasto agrario » e dove figurano le zone agrarie di ogni provincia, le superfici agrarie e i carichi di bestiame, distinti per qualità, delle singole zone.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Quello è del 1929.

MICELI. Non ve ne sono altri, per nostra disgrazia. Vi è l'indagine che annualmente fa il professore Medici e che è riassunta nell'Annuario di agricoltura. Se vi è un altro catasto agrario più recente, io sarò felice di aggiornarmi ad esso. Però, non è stato fatto ufficialmente nessun altro censimento agrario e zootecnico dal 1929 fino ad oggi. Vi sono delle indagini fatte dall'« Upsea », ma non vanno sotto il nome di catasto agrario, e non hanno carattere ufficiale.

Se questo che io vi mostro non è il catasto agrario al quale voi volete alludere nel vostro articolo 2, allora ditecelo subito, e noi modificheremo tutto il nostro ragionamento in base a nuovi elementi. Però, se questo catasto agrario e le zone in esso riportate sono quelli a cui voi vi riferite, le conseguenze del vostro articolo 2 sarebbero enormi. Prendiamo, per esempio, l'Emilia, dove si presume che l'allevamento zootecnico medio sia veramente rilevante. Esaminiamo una qualsiasi zona del catasto agrario della provincia di Bologna. Per non essere definito parziale sottopongo alla vostra considerazione una zona di media montagna, una zona del colle-piano imolese, una zona pianobassa del Sillaro e dell'Idace. Di tutte queste tre zone potete scegliere quella più vantaggiosa per le ipotesi del Governo, la zona del piano-bassa, decima della provincia di Bologna.

Che cosa rileviamo dall'esame? Che questa zona ha una superficie (e consideriamo semplicemente la superficie agraria-forestale, non quella improduttiva) di 40.710 ettari; che su questa superficie insiste un carico di 21.091 bovini. Quale è il carico unitario di questa zona? Cioè, quanti capi bovini insistono su ogni ettaro di terra? Il quoziente fra 21.091 e 40.710; 0,51 capi per ettaro, vale a dire un capo bovino ogni due ettari.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

Ed allora, secondo l'articolo 2 proposto dal Governo, in questa decima zona agraria della provincia di Bologna, additata come patria esemplare dell'allevamento zootecnico, sarà definita azienda zootecnica modello, esentabile da ogni eventuale scorporo, quella azienda nella quale il carico bovino risulterà il doppio di quello della zona agraria, cioè nella quale il carico sia il doppio di 0,51 ad ettaro, in parole povere, quell'azienda che abbia un bovino per ettaro. Ma, onorevole ministro, nel Mezzogiorno d'Italia, prima del suo articolo 2, le aziende con 1 bovino per ettaro erano aziende a pascolo brado: semplicemente quando i bovini vagano nelle campagne si ha la necessità di riservare loro un ettaro di terra per ogni capo!

Insomma, l'applicazione del criterio contenuto nell'articolo 2 porterebbe alla conseguenza di far definire azienda zootecnica modello, nella zona di più intenso allevamento, un'azienda che, se ubicata nel Mezzogiorno d'Italia, sarebbe catalogata tra le più arretrate (a pascolo brado), e sarebbe suscettibile (come spesso è avvenuto nel passato) ad essere concessa come terra incolta.

Voi, un'azienda simile, la definite azienda modello e la esentate dagli scorpori previsti dalla legge! Ho considerato la provincia di Bologna per mettermi nelle condizioni più sfavorevoli alla mia tesi. Ma ho dati del pari significativi. Posso citarne alcuni relativi alla provincia di Arezzo, che è molto vicina al cuore dell'onorevole ministro. Mi riferisco al monte-colle del Casentino, che è la prima zona agraria dell'aretino. Abbiamo un carico di 9.741 capi bovini su 82.515 ettari, vale a dire un quoziente di 0,12, cioè un capo bovino ogni otto ettari. In questa zona agraria, sarebbe azienda modello esentabile dagli scorpori quella che avesse il carico di un capo bovino ogni 4 ettari!

E se consideriamo la bassa Val di Chiana (perché il ministro mi potrebbe obiettare di aver considerato la zona di montagna, poco favorevole ai bovini) abbiamo 29.888 ettari di terreno e 9.063 capi di bestiame; cioè abbiamo 0,38 capi di bestiame per ettaro, vale a dire un capo di bestiame ogni tre ettari. In tale zona, un'azienda che avesse per ogni ettaro e mezzo di terra un capo di bestiame, sarebbe una azienda modello esentabile dagli scorpori!

Ecco perché riteniamo che questa definizione dell'articolo 1 è precisa, sì, perché si riferisce a dati del catasto agrario, ma è precisa in modo da portare all'esclusione

di una grande quantità di terre, danneggiando in tal modo i contadini poveri.

Inviterei il ministro, qualora accedesse, anche parzialmente, alle osservazioni da noi fatte, di ricalcare, nel suo articolo 2, almeno le norme dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950 n. 841, anche se abbiamo a suo tempo combattuto tale articolo. Ma al peggio non c'è mai fine!

Secondo la formulazione dell'articolo 10, fra le caratteristiche dell'azienda modello vi deve essere quella di avere una produzione «almeno superiore del 40 per cento a quelle delle medesime colture della zona del catasto agrario cui appartiene l'azienda».

Guardi, signor ministro; se il legislatore fosse incorso nello stesso errore in cui ella è incorsa, e invece di dire «delle medesime» avesse detto: «quelle della zona del catasto agrario cui appartiene l'azienda», ella sarebbe stata costretta a definire aziende modello un notevole multiplo di quelle che il suo tenero cuore ha indotto a definire tali, forse tutte le aziende dei comprensori.

Ora, a mio avviso, per non arrivare a tale assurdo risultato bisognerebbe, nell'articolo 2, fare anche riferimento al carico di bestiame: «delle aziende zootecniche dello stesso tipo esistenti nella zona». Se, ad esempio, nella Val di Chiana esistono aziende zootecniche progredite che hanno un certo numero di capi di bestiame, noi dobbiamo paragonarle con le altre aziende zootecniche meno progredite della zona ma non possiamo paragonarle con il carico medio di tutta la superficie agraria e forestale della zona, perché su molta superficie di tale zona non vi è bestiame. Applicando il vostro articolo 2 per il riferimento ad un carico unitario bassissimo di bestiame si arriverebbe all'esenzione di tutte le aziende zootecniche.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho capito, le risponderò; l'argomentazione non è valida, ma l'obiettivo è giusto.

MICELI. In altre parole, propongo di introdurre alla lettera 1 dell'articolo 2, lo stesso concetto che è stato stabilito nell'articolo 10, e cioè invece di dire «superi del cento per cento quello medio della zona del catasto, ecc.», dire «superi del cento per cento il carico medio delle aziende zootecniche della zona agraria nella quale l'azienda è ubicata». Per esempio, per quanto riguarda la decima zona agraria di Bologna, il carico unitario di bestiame delle aziende zootecniche che si vogliono definire modello non può essere paragonato a quello insistente in tutti i 40 mila ettari, ma a quello delle altre aziende

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

della zona dove esiste bestiame. In definitiva, se per l'articolo 10 abbiamo fatto un paragone fra colture, qui, trattandosi di fare il paragone fra carichi di bestiame, bisogna paragonare le aziende zootecniche fra loro. Non mi pare con ciò di chiedere cosa eccessiva; noi dobbiamo dare la tranquillità ai lavoratori di veder rispettati i loro diritti per lo meno nei limiti delle leggi esistenti.

Ella, onorevole ministro, ci invita a fidarci della sua buona volontà, ma noi di questa non ci possiamo fidare, per i precedenti. E poi, onorevole ministro, ella non deve dimenticare che quando si è promulgata una legge, questa sfugge dalle mani e di chi l'ha fatta e di chi la deve applicare. Ella potrebbe anche dare delle buone disposizioni agli enti di riforma, ma non potrà impedire che gli interessati, quando noi abbiamo inserito in una legge un concetto che può essere interpretato come io ho poc'anzi detto, si valgano della legge stessa per ricorrere alla magistratura. Abbiamo avuto l'esempio « eclatante » di come gli agrari hanno sfruttato l'errore di formulazione della legge stralcio facendo annullare dalla magistratura diversi decreti di esproprio, e i contadini ne hanno scontato le conseguenze! In quell'occasione, i proprietari si sono rivolti alla magistratura, per l'applicazione della legge e non per l'indagine sulle intenzioni del ministro che l'ha proposta od attuata, e hanno ottenuto l'affermazione del loro principio. Se ella lascia inalterato questo articolo secondo la formula proposta, fidando della sua personale interpretazione nella sua applicazione, ella dimentica che gli interessati potranno (e lo faranno di certo) ricorrere alla magistratura, la quale, imparzialmente, deve applicare la legge così come essa è. È per questi motivi che io prego l'onorevole ministro e la maggioranza di voler accettare l'emendamento dell'onorevole Sampietro e gli emendamenti da me proposti.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha proposto di sostituire, al secondo comma, le parole « 31 dicembre 1952 » alle altre « 30 novembre 1952 », nonché di sostituire il quarto comma con le parole seguenti: « Il termine indicato nell'articolo 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, per l'applicazione dell'articolo 5 della legge 18 maggio 1950, n. 230, è prorogato al 31 gennaio 1953: esso è prorogato al 31 marzo 1953 per i decreti di esproprio di cui ai due comma del precedente articolo ».

Gli onorevoli Jervolino Angelo Raffaele, Tozzi Condivi, Russo, Rapelli, Moro Gerolamo Lino, Scaglia, Guerrieri Filippo, Maxia, Saba-

tini e Conci Elisabetta hanno proposto di sostituire il secondo comma col seguente:

« Il termine stabilito dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1952, n. 339, è prorogato al 31 dicembre 1952 per la pubblicazione dei piani particolareggiati di espropriazione nei casi indicati dall'articolo medesimo »; e l'ultimo comma col seguente:

« Il termine indicato nell'articolo 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, per l'applicazione dell'articolo 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è prorogato al 31 marzo 1953 ».

L'onorevole Angelo Raffaele Jervolino ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. L'onorevole Grifone, nel suo discorso di ieri, ha pronunciato parole molto gravi. Egli ha parlato, addirittura, di irregolarità e scandali. Tali affermazioni offendono non solamente la sensibilità e la correttezza del ministro — che tutti noi ammiriamo soprattutto per la sua severità — ma offendono anche noi, componenti di questa Assemblea.

L'onorevole Grifone ha affermato altra cosa assai grave e cioè che è stato predisposto l'attuale disegno di legge allo scopo di salvare determinate aziende dalla espropriazione.

Se dovessi fare un appunto all'onorevole ministro, lo farei in senso perfettamente contrario: di aver dato, cioè, disposizioni troppo rigorose nella applicazione del già rigoroso contenuto dell'articolo 10 della legge stralcio. E mi pare che con la presentazione dell'attuale disegno di legge, per ciò che concerne le aziende zootecniche, la posizione dei proprietari, onorevoli Miceli, si aggrava anziché essere agevolata come ella ha sostenuto.

L'onorevole Miceli, con assai abile dialettica, ha fatto un po' come fanno i protestanti all'esame dei testi biblici: ha esaminato separatamente ogni ipotesi dell'articolo 10 della legge e ne ha fatto derivare le conseguenze a lui comode. L'onorevole Miceli, però, si è dimenticato di mettere in evidenza che le condizioni richieste, perché abbia luogo l'esonero delle aziende agricole, si devono verificare congiuntamente.

MICELI. Esaminare, non verificare.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Io sono pienamente convinto che le condizioni richieste per riconoscere che un'azienda abbia i requisiti voluti dall'articolo 10 della legge stralcio sono eccessivamente rigorose e non è che si vogliano, con questo provvedimento, creare delle condizioni di favore. A mio

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

credere si creano condizioni difficili a realizzarsi.

Difatti l'articolo 2 del disegno di legge in esame si esprime in questi termini: « L'esonero dalla espropriazione, previsto all'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, può essere esteso anche a terreni a coltura intensiva formanti aziende agrarie organiche ed efficienti ad integrale o prevalente indirizzo zootecnico, provviste di impianti strumentali moderni e centralizzati... purché sussistano, con le condizioni di cui alle lettere a), b), c), anche le seguenti altre condizioni ».

Ora, se noi approvammo l'articolo 10 quando si discusse la legge-stalcio, e ritenemmo che quelle condizioni erano sufficienti per poter concedere l'esonero del fondo rustico, mi pare che aggiungendo a quelle condizioni (che sono limitative) nuove condizioni, non veniamo per niente a creare condizioni di favore.

Ora, affermare che vi sono ditte, le quali aspettano l'approvazione di questo disegno di legge per vedersi esonerati i loro terreni dall'espropriazione, è non solo offensivo ma anche illogico perché — lasciatemelo ripetere — le nuove condizioni sono più restrittive di quelle precedenti.

MICELI. Sono quattro le condizioni: a), b), c), e d). Una è venuta meno: quella dell'appoderamento delle case coloniche.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Però, in sostituzione, vi sono tre nuove condizioni da aggiungere alle precedenti, onorevole Miceli.

Difatti la prima condizione, che si richiede, è che la produzione media unitaria delle principali colture dell'azienda, calcolata sull'ultimo quinquennio, deve essere superiore di almeno il 40 per cento a quella delle medesime colture della zona del catasto agrario cui appartiene l'azienda.

La seconda condizione è che il carico di lavoro, fisso ed avventizio, sulla superficie lavorabile, calcolato, con riferimento all'ultimo triennio, in base alla tabella allegata al regolamento per la esecuzione della presente legge, non deve essere inferiore a 0,3 unità lavorative per ettaro.

La terza condizione è che le condizioni economiche e sociali dei contadini che vivono nell'azienda devono essere nettamente superiori a quelle medie della zona, avendo particolare riguardo alla continuità del lavoro e alla partecipazione dei lavoratori ai risultati della produzione.

Alle tre precedenti condizioni, onorevole Miceli bisogna aggiungerne altre, che non sono trascurabili. Vi è la condizione che il carico di bestiame selezionato, riferito alla media del triennio 1949, 1950 e 1951, superi del cento per cento quello medio della zona del catasto agrario in cui è sita l'azienda. Vi è la condizione che le stalle siano razionali e proporzionate al predetto carico di bestiame. Inoltre vi è la condizione che le unità lavorative, costituite da avventizi, non superino del 50 per cento il complesso delle unità lavorative, riferito alla media del triennio 1949, 1950 e 1951. Inoltre vi è la condizione che le case per l'abitazione del personale fisso rispondano alle esigenze dell'igiene.

Onorevole Miceli, ella ieri, interrompendomi, ha detto che desiderava sapere se l'emendamento da me proposto poteva nascondere qualche interesse. Non ho nulla da nascondere e non ho niente da tutelare! Il mio intervento mirava a precisare la portata di questa legge per evitare perplessità nell'applicazione della medesima. E ciò soprattutto perché sono convinto che il verificarsi di tutte congiuntamente le condizioni da me elencate rende quasi inattuabile l'esonero, per cui, anziché parlare di scandalo dovremmo parlare di condizioni impossibili a verificarsi. Io voterei contro questo articolo per le ragioni opposte a [quelle da lei esposte].

MICELI. Però, purtroppo, ella voterà a favore....

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Voterò a favore, con questa dichiarazione. Sono dolente che il testo di legge resti qual è e ritengo troppo difficili le condizioni che si richiedono per il riconoscimento di un'azienda agricola zootecnica. Ho l'impressione che, lasciando tali condizioni, noi facciamo un'affermazione come questa: tutti gli uomini sono soggetti ad essere bastonati ad eccezione di quelli che superano i tre metri. (Si ride). Poiché uomini di altezza superiore ai tre metri non esistono, di conseguenza nessuna azienda agricola zootecnica sarà riconosciuta come tale, e, perciò, esentata dalla espropriazione.

Voterò a favore del disegno di legge con disagio, tengo a dichiararlo, ma per le ragioni antitetiche e contrastanti con quelle esposte ieri dall'onorevole Grifone ed oggi dall'onorevole Miceli.

Passo ad illustrare i due emendamenti. Mi ero permesso di proporre che la proroga del termine (che deve essere portata al 31 dicembre 1952, e ringrazio il relatore ed il

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

Governo per averla accettata) non venisse limitata solo al caso in esame.

La mia esperienza di Presidente di Commissione di riforma mi ha fatto rilevare che vi sono ricorsi, presentati da ditte, che denunciano errori in cui sarebbe incorsa la scissione speciale di espropriazione. Ora, dal momento che proroghiamo il termine per il caso considerato dalla legge in esame, nulla di male vi sarebbe a considerare i casi previsti dai numeri 1° e 3° dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1952, n. 339. Questa è una delle divergenze del mio emendamento dal testo accettato dall'onorevole relatore. Comunque, mi limito a prospettare il mio punto di vista e non vi insisto.

Ringrazio l'onorevole relatore e il ministro di aver accettato la proroga per l'altro termine. Comunque mi pare logico che, se proroghiamo il termine per la notifica dei piani di espropriazione, dobbiamo conseguentemente e coerentemente prorogare anche il termine per l'espropriazione medesima.

PRESIDENTE. Se ho bene inteso, ella ritira il secondo emendamento, mentre per il primo attende una spiegazione dalla Commissione.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Esattamente.

CARAMIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARAMIA. Signor Presidente, io devo insistere sull'emendamento presentato sul quale siamo ritornati, oggi, tanto io che l'onorevole Giovannini. Io già lo proposi in Commissione, ma ne fu respinto. Lo scopo che noi ci proponiamo di raggiungere è che il beneficio dell'articolo 2 di questa legge venga esteso anche alla coltura viticola specializzata o arborea specializzata (si capisce: con quei collegamenti che sono già insiti nella legge e che hanno riferimento ad aziende provviste di impianti strumentali moderni).

Questo emendamento ha lo scopo, effettivamente, di essere utile al mezzogiorno d'Italia. La legge, di per se stessa, non giova esclusivamente, così come si è affermato in quest'aula, alle aziende del settentrione di Italia, ma si estende anche a quelle comprese nelle zone depresse del sud. Dovetti correggere il mio giudizio, espresso e fatto valere in sede di Commissione, allorché ebbi a calcolare, in una valutazione rapida, quali ne potessero essere gli scopi ed i benefici. Per venni ad una tempestiva resipiscenza e modificai il concetto iniziale sulla base di elementi comparativi, dalla cui acquisizione trassi gli argomenti più determinanti per la

formazione definitiva di un diverso convincimento.

Io non saprei vedere la ragione per la quale non dovesse beneficiare di questa provvida disposizione di legge il settore della viticoltura specializzata. L'onorevole ministro, che ci ha onorato di sue visite nelle nostre zone, ha potuto osservare quale sviluppo vi abbia avuto questo tipo di viticoltura.

Quando si pensi che la trasformazione in vigneti per produzione di uva da tavola importa una spesa d'impianto che regguaglia il milione ad ettaro, e si valutino i limiti di apprezzabile produttività e di largo inserimento del relativo prodotto nel volume delle esportazioni ortofrutticole all'estero, è chiaro che le conseguenze e gli effetti della legge in esame non possono disinteressarci e renderci estranei all'interesse che si ha per la estensione del beneficio dell'articolo 2 alle predette colture specializzate, le quali non possono confondersi o identificarsi con le altre a tipo consociato, consistenti nell'abbinamento, in terreni seminativi, tra piante di ulivo e di mandorlo. Nè è a temere, così come sembrò in un primo momento a qualche parlamentare, che la dizione « colture arboree o specializzate » possa comunque riferirsi a seminativi liberi o anche a colture associate, giacché il tutto va riferito alla successiva dizione contenuta nello stesso articolo: « costituenti complessi di eccezionale efficienza provvisti di impianti strumentali moderni e centralizzati ».

Tali aziende hanno una attrezzatura autonoma (aderente alle necessità di conservazione e di smaltimento della merce), la quale, per essere utilmente traslata dalla zona di produzione a quella di consumo, ha bisogno di speciali trattamenti e confezionamenti in scatole o cesti. L'aspetto speciale, che in commercio assume questo tipo di coltura, e la razionalità stessa della coltivazione, dal punto di vista della tecnica agricola, non consentono la possibilità del frazionamento in piccoli lotti da conferire a contadini; i quali, non disponendo di tutto quanto loro abbisogna per rendere utilmente commerciabile il prodotto e ricavarne i migliori effetti utili, non potrebbero affrontare tutte le esigenze inerenti a quel tipo di coltivazione. Ed è per questo motivo che occorre attenersi ad un concetto unitario per la conduzione e sistemazione di dette proprietà, sulle quali viene adottato quel tipo di coltura, per modo che ogni riforma legislativa, che abbia come risultato un qualsiasi equilibrio nella capacità produttiva sia della

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

terra sia di colui che la coltiva, non deve ritenersi contenuta nel rigido schema di una riforma fondiaria a tipo generale, ma deve adeguarsi alle necessità contingenti di ciascuna azienda.

Nel mezzogiorno d'Italia, onorevole ministro, noi viviamo esclusivamente di attività agricola, e sarebbe veramente incoraggiante per i nostri agricoltori se, attraverso la forza propulsiva di questa legge, si incoraggiassero le loro iniziative e si mitigassero le asprezze dell'articolo 10 della legge-stralcio, la quale, interpretata con la durezza di una norma limitativa, e non con la estensibilità dei benefici previsti dall'articolo 2, sarebbe controproducente.

La estensione di tale beneficio va applicata anche alle risaie. Giova far conoscere all'Assemblea l'ordine del giorno votato dai risicoltori della provincia di Ferrara:

«Premesso che la sistemazione a risaia dei terreni di bonifica è stato l'unico mezzo che ha permesso di mettere a coltura i terreni anomali, torbosi e sabbiosi del delta padano, ottenendo in essi risultati brillanti non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto da quello sociale, attraverso assorbiti di mano d'opera non raggiungibili in alcun altro ordinamento agricolo; sottolineato il fatto che tali sistemazioni a risaia furono approvate e stimolate dagli organi tecnici dello Stato» (e difatti la organizzazione agricola di questo settore, che interessa principalmente la provincia di Ferrara, si è avuta con l'intervento dello Stato);

«considerato che le aziende a risaia delle zone del delta non possono ritenersi appode-rabili, sia perché le esigenze dell'ordinamento risicolo richiedono particolari ed onerose sistemazioni fondiarie non adattabili ad una eventuale frammentazione della proprietà, sia per la impossibilità di praticare quelle colture legnose ed erbacee, che costituiscono i fattori indispensabili di successo del podere, sia perché le peculiari caratteristiche e condizioni del terreno, ancora in assestamento, non permettono la costruzione di case rurali;

«rilevato le notevoli ripercussioni negative che un perturbamento dell'attuale organizzazione produttiva verrà a provocare nel settore della mano d'opera, dal momento che la risicoltura, con il suo elevato impiego di di lavoro (circa 1.500 ore per ettaro) costituisce una cospicua ed insostituibile fonte di lavoro;

«ritengono che essendo tecnicamente impossibile un efficiente appoderamento delle attuali organiche aziende a risaia viene a

cadere il presupposto fondamentale della legge-stralcio, e cioè la formazione della piccola proprietà coltivatrice autonoma; ravvisando la necessità di un opportuno adattamento dell'articolo 10 della legge-stralcio per quanto riguarda le risaie nazionali ed efficienti; sollecitano che anche alle aziende a risaie, che per il loro elevato grado di produttività presentano caratteristiche per molti aspetti comuni e per altri superiori alle aziende a specializzazione zootecnica, vengano estesi i benefici previsti per le aziende zootecniche stesse dall'articolo 2 del progetto di legge recentemente approvato dal Consiglio dei ministri ed ora in procinto di essere presentato al Parlamento».

Onorevole ministro, io le ho presentato un emendamento, che serve ad umanizzare e a razionalizzare ancor di più la legge-stralcio, la quale, come diceva bene l'onorevole Jervolino, presenta una parte di eccessiva durezza. In altre parole, il mio emendamento tende a salvare quelle proprietà che, se frazionate, perderebbero la loro caratteristica di alta produttività.

MAXIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAXIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi associo alle dichiarazioni del collega Jervolino in ordine all'intervento dell'onorevole Grifone ed a mia volta rigetto le espressioni scandalistiche da lui usate a proposito dell'esonero di Arborea perché azienda modello.

Non sono l'avvocato di fiducia del ministro Fanfani, il quale, d'altra parte, non ha davvero bisogno di difensori, però mi corre l'obbligo, per la diretta e precisa conoscenza che ho della questione e per ragioni di lealtà e di obiettività, di informare la Camera che i provvedimenti adottati nei confronti di quella azienda, non solo rispondono perfettamente alle condizioni previste dall'articolo 10 (e l'onorevole Grifone che è stato in Sardegna sa che essa presenta tutti e quattro i requisiti) ma hanno trovato il consenso di quegli stessi 254 mezzadri che in un primo tempo si erano agitati per chiedere lo scorporo e che alla fine hanno convenuto che avrebbe gravemente inciso sulla economia dell'isola. Non solo, ma la Società bonifiche sarda, che non è proprietà privata ma dell'I. R. I., ha disposto ugualmente di procedere all'assegnazione della terra a favore dei mezzadri e dei contadini, nello spirito della legge-stralcio, mantenendo però salva (ed è l'argomento per il quale ci siamo battuti) ed integra l'unità aziendale. (*Interruzione del deputato Grifone*).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

Onorevole Grifone, posso assicurarle personalmente che è allo studio in questi giorni il provvedimento della concessione di terra ai contadini, ma mantenendo, come dicevo ora — e di questo ella può essere contenta — salva ed integra l'unità aziendale, anche perché avendo ancora una situazione agraria arretrata (ed io in particolare posso dirlo quale presidente del Flumendosa e della Sezione di riforma) sentivamo maggiormente la necessità di un'azienda come quella di Arborea che potesse servire di modello agli altri sardi di buona volontà, così da permettere l'evoluzione dei nostri lavoratori della terra.

E questo è un ulteriore motivo che fa onore al ministro Fanfani, il quale ha tenuto conto di queste esigenze che non sono state mosse da capitalisti o da private società per privati interessi, ma che sono venute dagli stessi mezzadri. Debbo dire che è un felice provvedimento non a difesa di interessi privati, ma degli stessi mezzadri e dell'intera collettività. La società bonifiche sarde, sollecitata dagli organi ministeriali competenti, ha deliberato perché i mezzadri fossero resi partecipi delle stesse attività commerciali e industriali.

E infatti è stato già distribuito un certo numero di azioni della A. A. A. ai mezzadri e a quelli più meritevoli. E questa è la dimostrazione migliore come l'esonero di Arborea risponde non solo ad una stretta ragione di diritto, ma anche ad una ragione sociale dell'interesse della Sardegna.

Ed è di questo che deve tener conto l'onorevole Grifone. I sardi non sono stati defraudati con l'esonero dell'Arborea, ma sono state riconfermate una volta di più le ragioni della difesa dell'agricoltura per una produzione sempre maggiore e sempre migliore, a favore delle popolazioni sarde.

BELLUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUCCI. Discutendo di questa legge in materia di riforma fondiaria, discutendo soprattutto dell'articolo 2, non ci si dimentichi che si sta parlando appunto della riforma fondiaria. La riforma fondiaria fu fatta per togliere la terra ai proprietari e per spezzare il monopolio della terra. Qui mi pare invece che si stia facendo come con la pelle di Zigrino. Per i desideri dei proprietari, la terra da espropriare si restringe sempre di più.

Sia con le aziende modello, sia con l'articolo 2 di cui ci stiamo occupando e cioè con le aziende di prevalente interesse zootecnico, sia con i terzi residui e via di seguito, mi pare che non si faccia altro che limitare la quantità

di terra che dovrebbe essere espropriata. Che cosa c'è nell'indirizzo che il Governo dà a questa azione di riforma fondiaria? C'è la volontà evidente di esonerare sempre di più, sempre più largamente i proprietari dallo scorporo. Ora, a proposito di questo articolo 2, tutti si richiamano alle grandi difficoltà incontrate per l'esonero di determinate aziende che avrebbero meritato l'esonero, ci si richiama alle difficoltà create dall'articolo 10 della legge-stralcio e tutti parlano delle quattro condizioni poste nell'articolo 10 e che vengono richieste congiuntamente per far sì che una azienda sia ritenuta modello e che rendono difficile l'esonero di queste aziende.

In realtà, se noi consideriamo [questo articolo 10 che adesso viene allargato con l'articolo 2 della legge di cui ci occupiamo e che, con una formulazione vaga, rende praticamente aperta la porta a qualunque esonero, se guardiamo questo famoso e malfamato articolo 10 — malfamato naturalmente per i proprietari — tutte le richieste che si fanno in questo articolo, in fondo, sono opinabili per le commissioni. Noi constatiamo che anzi gli unici due dati precisi che sono nell'articolo 10 sono quello del 40 per cento in più di produttività per le culture principali dell'azienda e il carico di 0,3 unità lavorative per ettaro. Intanto le principali colture dell'azienda quali sono? In provincia di Grosseto ho saputo (per lo meno in base a notizie della stampa, perché con precisione non si sa niente) che sono state dichiarate aziende modello 19 aziende. Risponde a verità questo?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono di più.

MICELI. Bella notizia.

BELLUCCI. Dopo conosceremo anche le altre. Ora la produzione di queste aziende in provincia di Grosseto è per la maggior parte cerealicola, ed io la sfido, onorevole ministro, per quanto riguarda le principali colture, che sono quelle cerealicole, a trovare differenze del 40 per cento fra un'azienda e un'altra. Certo, se si va a vedere che in un'azienda di oltre 2 mila ettari di superficie coltivabile ve ne sono 7 coltivati a tabacco e si dichiara che questa è la produzione principale e si rapporta ad altre aziende che non producono tabacco, si trova subito la strada per dichiararla azienda modello. E porterò dati su questa questione.

L'altro dato è quello delle 0,3 unità lavorative per ettaro. Per sfuggire a questo dato preciso avete emanato un decreto interpretativo per calcolare il carico della mano d'opera. E come? Vi siete innanzitutto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

riferiti alla mano d'opera associata dei mezzadri e dei coloni; e qui avete preso in considerazione dai neonati ai centenari, perché avete preso la famiglia colonica in blocco, senza distinzione, calcolando il valore delle unità lavorative sulla nota tabella della mezzadria e cioè: 0,60 per le donne, 1 per unità lavorativa, ecc., ecc. Poi, siccome questo vi sembrava poco (e vorrei sapere con quale criterio questo è stato fatto), dopo avere considerato lavoratori associati — ripeto — dal neonato al centenaro, avete dichiarato nel decreto che il carico di questi lavoratori associati deve essere aumentato del 20 per cento. E dov'è questa norma nella legge? E con quale criterio avete fatta questa estensione? Come si vede, l'articolo 10 per voi non è così difficile ad applicarsi. Quando in Commissione accennai a questo, il sottosegretario mi rispose che dicevo cose inesatte. Io non citerò i dati di tutte le 19 aziende della provincia di Grosseto che già sapevo essere state dichiarate modello, mi riferirò solo alla tenuta Badiola dei signori Peragallo che credo sia stata visitata anche dal ministro. Questa tenuta ha 2 mila ettari di superficie coltivabile e 3.010 ettari di superficie agraria. Quali sono le colture principali? Eccole: 500 ettari sono seminati a grano, 120 ettari ad avena, 15 a segala, 18 ad orzo, 50 a granturco, 7 a tabacco e 20 a barbabietola. La produzione è: 4.500 quintali di grano nei 500 ettari, 600 quintali di avena, 75 di segala, ecc.

Quale è dunque la principale coltura di questa azienda? E, innanzitutto, è una azienda a carattere intensivo soltanto perché ha 7 ettari coltivati a tabacco e 20 a barbabietola? Oppure si deve tener conto della media dei cereali, che è la media della produzione principale in questa azienda che è di 12-15 quintali per ettaro? In tutta la provincia di Grosseto, la produzione cerealicola di 12-15 quintali per ettaro è norma generale per tutte le aziende, per cui non c'è in questo caso produzione superiore del 40 per cento.

Ma vediamo un'altra cosa. Quanti sono i lavoratori in questa azienda? Vi sono 95 uomini (parlo di mezzadri) dai 15 ai 68 anni, 77 donne dai 15 ai 68 anni, 140 fra uomini e donne sotto i 15 e oltre i 60 anni ed infine 28 braccianti salariati.

Ora, se noi facciamo il conto, vediamo che abbiamo in questa azienda il carico di mano d'opera che raggiunge soltanto lo 0,1 per ettaro. Pur aggiungendo il 20 per cento di cui parla il decreto citato, non si raggiunge

ancora un altro dei requisiti per avere la azienda modello.

Quindi, non è una azienda a coltura intensiva, salvo la buona volontà della commissione, nè è un'azienda che ha il carico di mano d'opera necessario.

Inoltre, sempre secondo l'articolo 10, nella azienda bisogna constatare come vivono i contadini e in che condizioni sono le case coloniche. In questa azienda su 35 case coloniche mancano 15 gabinetti, mancano 8 carraie, vi è una sola strada massicciata che porta alla fattoria, tutte le altre strade poderali sono a sterro; non vi è l'acqua che in 4 poderi su 36; non vi è la luce in nessun podere.

Ebbene, questa è una delle aziende che vengono dichiarate modello. In queste condizioni e anche in condizioni peggiori si trovano le altre, che potrei citare una per una, e dimostrare come ognuna di queste aziende non abbia i requisiti per essere dichiarata modello.

Vorrei solo citare la questione della società monte Amiata, dell'unica azienda da espropriare che si troverebbe nella montagna amiatina. Siccome detta azienda non poteva essere esonerata in base all'articolo 10, la società monte Amiata si è affrettata a chiedere il permesso per effettuarvi ricerche minerarie. È vero?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Viene esonerata per l'articolo 10.

BELLUCCI. Avevo attribuito l'intenzione al ministro di farla esonerare per lo meno con altra motivazione, perché con l'articolo 10 ci vuole davvero della gran buona volontà.

Di fronte a questi fatti c'è da chiedersi: vi preoccupate davvero della produttività, della organicità dell'azienda ed anche in rapporto alle aziende zootecniche vi preoccupate davvero di queste cose o non piuttosto di salvare dall'esproprio i proprietari, ai quali, come si vede, l'appetito viene mangiando?

Finora si è parlato di aziende modello, poi di quelle a carattere zootecnico. Ora è venuto l'onorevole Giovannini a chiedere l'esonero delle aziende viticole e risicole poi verrà qualcuno a perorare la causa della apicoltura, poi verrà qualche altro a parlare per l'olio, ecc. e così si apriranno le braccia a tutti, perché ognuno posterà un criterio di produttività, di organicità della azienda, mentre noi vediamo come si fanno i piani di esproprio, piani di esproprio con i quali non ci si preoccupa affatto di salvare la produttività. Ho qualche prova al riguardo e debbo segnalargliela qui in aula, perché,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

quando viene in provincia, ella, onorevole ministro, si rifiuta anche di ricevere le lettere che le mandano i parlamentari.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non è affatto vero.

BELLUCCI. Lo ha fatto con me. Io le ho mandato una lettera a Scansano chiedendo un abboccamento e mi è stata restituita chiusa con la scritta che il ministro non ne accettava.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non me l'hanno da'a.

BELLUCCI. Peggio ancora, vuol dire che i suoi segretari si son presi l'arbitrio di fare questo.

Dicevo dunque che il carattere di queste aziende è pressoché lo stesso per tutte. Certo, se si fa una valutazione relativa si potrà trovare l'azienda con dieci alberi di più, un'altra coltivata un po' meglio. Ma voi le aziende modello le dovete esonerare nelle zone in cui si applica la legge-stralcio, dove cioè le aziende sono arretrate. Ora, se usate un vostro criterio di valutazione, senza atternervi alle norme dell'articolo 10, è evidente che di aziende modello ne troverete parecchie.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Venticinque!

BELLUCCI. Bisogna tenere presente che le aziende che dichiarate modello superano tutte i 500 ettari, per cui come potete dire che sono modello? L'azienda Vivarelli Colonna ha 7.450 ettari: ditemi come può essere considerata un'azienda modello? Quando ad una azienda, per quanto grande sia, si tolgono 4.875 ettari, vuol dire che essa non ha la qualifica di azienda modello.

E come si fa, poi, a controllare l'operato di queste commissioni e l'azione del Governo rispetto alle aziende modello? Secondo me bisogna applicare rigidamente l'articolo 10, se veramente si vuol parlare di riforma fondiaria. Se poi si tratta soltanto di correggere gli errori e di andare incontro ai desideri dei proprietari che vogliono annullare questa riforma, è evidente che questa è la strada buona.

Pertanto io sono d'accordo sugli emendamenti proposti solo in ultima ipotesi. Io vorrei la totale soppressione dell'articolo 2, che non fa altro che favorire l'esenzione di altre aziende. In provincia di Grosseto, dove dovevano essere espropriati 109 mila ettari di terra, siamo appena a 40 mila in base ai decreti di esproprio: 25 aziende modello sono state esonorate. Ora, nella Maremma toscana il carico di bestiame è quello che è, per cui sarà facile

raggiungere quello che vuole l'articolo 2 della legge.

L'onorevole sottosegretario in Commissione, allorché io dissi che ci saremmo fermati al 40 per cento, in una replica piuttosto risentita rispose che non era vero. Intanto io vi ho dimostrato che siamo alla fine di novembre e non siete arrivati nemmeno ad espropriare il 50 per cento, mentre siete sulla strada per completare tutti gli esoneri. Io chiedo perciò la soppressione dell'articolo 2.

MARENGHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARENGHI. Signor Presidente, mi riferisco all'emendamento Sampietro che riguarda il carico unitario per ettaro di bestiame che si deve verificare nell'azienda modello. Io ho l'impressione che sia stata data eccessiva importanza a questo problema.

Si è persino detto che basta portare un po' di bestiame nella stalla, imbiancare i ricoveri degli animali ed è facile ottenere l'esonero dallo scorporo. L'onorevole Sampietro ha affermato che è facilissimo avere un carico di bestiame doppio, riferito al catasto agrario, per cui l'esonero è fatto.

Non ricorderò le condizioni stabilite dall'articolo 10 della legge stralcio (condizioni che devono verificarsi congiuntamente) poiché l'argomento è stato ampiamente trattato da altri onorevoli colleghi, ma mi riferirò a quanto stabilito nell'articolo 2.

Innanzitutto noi abbiamo fiducia nelle commissioni tecniche incaricate degli accertamenti presso le aziende modello.

MICELI. Nella legge bisogna aver fiducia: facciamola chiara.

MARENGHI. Dunque l'articolo 2 stabilisce che l'esonero dalla espropriazione previsto dall'articolo 10 può essere esteso anche a terreni a coltura intensiva formanti aziende agrarie organiche ed efficienti ad integrale o prevalente indirizzo zootecnico.

Si è detto che è molto difficile stabilire se l'azienda è condotta a coltura estensiva. Onorevoli colleghi, nelle commissioni vi sono tecnici ed io penso che esse possano con sicurezza accertare se sussista o no questa condizione. È noto che l'azienda è condotta a coltura intensiva quando sul fattore terra prevalgono gli altri due fattori, quello della mano d'opera e quello dei mezzi strumentali. Quindi, non basta, onorevole Bellucci, avere sette ettari di terra coltivati a tabacco in una proprietà di grande o media estensione per dichiarare che si tratta di una azienda condotta a coltura intensiva.

MICELI. Sette ettari sono bastati, però!

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

MARENGHI. Questa azienda deve dunque essere condotta a coltura intensiva, avere una formazione organica ed efficiente; viene dunque classificata e chiaramente delimitata ed ad essa deve essere riferito poi il carico di bestiame.

Ma, soprattutto, vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su quanto concerne la seguente condizione dell'articolo 2: « il carico di bestiame selezionato riferito alla media del triennio 1949, 1950 e 1951, superiori del 100 per cento quello medio della zona del catasto agrario in cui è sita l'azienda ». L'onorevole Sampietro, come ho già detto, ha affermato che questa condizione si verifica con grande facilità.

Si è dimenticato però che qui si parla di bestiame selezionato, cioè bestiame che, come tale, deve avere determinati pregi, determinate caratteristiche di razza, determinate caratteristiche morfologiche e di produzione. E non bisogna dimenticare che il carico nell'azienda modello va riferito soltanto al bestiame selezionato, escludendo quello comune e tutti (se verrà approvato l'emendamento Sampietro) gli ovini e i suini; mentre il carico di bestiame riportato dal catasto agrario, con il quale si deve fare il confronto, è riferito a tutti gli animali.

Gli onorevoli Grifone e Miceli affermano che il carico unitario del catasto agrario è molto basso. Ciò è effettivamente vero, e possiamo concordare su questo punto, perché i dati riportati dall'onorevole Miceli si riferiscono alla superficie agricolo-forestale.

Io direi che possiamo mantenere il testo attuale per quanto riguarda il confronto con la media del catasto, però riferendola alla stessa qualità di colture. Nelle norme di attuazione, il ministro dovrebbe stabilire che se, ad esempio, nell'azienda vi è un bosco, questo va escluso ai fini del conteggio per il carico di bestiame; il confronto con i dati del catasto agrario dovrà però essere riferito alle stesse qualità di coltura dell'azienda stessa. Si tratta, in sostanza, di fare una operazione molto semplice: il catasto agrario ci dà il peso complessivo del bestiame nel comune, e le varie superfici (agricola, agricolo-forestale, seminativa): possiamo, dividendo il carico complessivo del comune fra queste superfici, stabilire il carico unitario medio per ettaro, riferito ad una determinata qualità di coltura.

Di conseguenza, anche per semplificare i compiti di quelle tali commissioni delle quali gli oratori di sinistra hanno dichiarato di non avere fiducia, ritengo sia bene non approvare il secondo emendamento Sampietro, mentre

sul primo sono d'accordo. Sono contrario al secondo, ripeto, perché se dovessimo riferire il carico ad altre aziende — che in qualche zona possono anche non sussistere con le caratteristiche dell'emendamento stesso — verremmo a gravare le commissioni di altri compiti, di altre indagini, di altri conteggi, che, secondo me, non migliorerebbero la situazione.

MICELI. Ella, dunque, propone di lasciare il testo così come è?

MARENGHI. Sì, ma con il confronto non fatto con la superficie agrario-forestale del catasto agrario, ma con le stesse qualità di coltura.

Per queste ragioni, dichiaro che voterò a favore del primo emendamento Sampietro, mentre sono contrario al secondo.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione sui vari emendamenti presentati?

GERMANI, *Relatore*. L'esperienza dimostra che le leggi di riforma fondiaria destano un particolarissimo interesse, e quindi sollevano discussioni che, se anche si prolungano molto, tuttavia valgono ad approfondire gli argomenti.

Ne abbiamo fatto l'esperienza quando abbiamo discusso le leggi di riforma fondiaria, e stiamo facendo la stessa esperienza per queste leggi che contengono norme di integrazione alle leggi fondamentali.

Io capisco che da una parte e dall'altra si guardi, con particolare cautela, a queste leggi, che tendono a stabilire alcune eccezioni rispetto alle leggi fondamentali; ed io stesso confesso che le guardo con molta cautela. Tuttavia, mi pare che veramente, nell'esprimere un giudizio su questo provvedimento, e in particolare su alcuni suoi articoli, si sia ecceduto nella valutazione da parte dei colleghi dell'estrema sinistra.

Si è detto: questa legge è la dimostrazione che il Governo e la maggioranza vogliono dare un diverso orientamento all'applicazione delle leggi sulla riforma fondiaria. Ora, onorevoli colleghi, se guardiamo alla sostanza e al contenuto di questa legge non mi pare che questo si possa affermare: in particolare, mi riferisco all'articolo 2. L'articolo 2 propone una certa estensione dell'esonero già previsto dall'articolo 10 della legge — stralcio circa le aziende modello. L'articolo 10 della legge stralcio dice: « La presente legge non si applica per la espropriazione dei terreni a coltura intensiva formanti aziende agrarie organiche ed efficienti ». Inoltre, esso stabilisce i caratteri ai quali debbono rispondere queste aziende agrarie per essere esonerate dall'espro-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

prio. Ora, nell'applicazione pratica di questa legge si è riscontrato che non possono rientrare nelle condizioni previste dall'articolo 10 per essere esonerate dall'esproprio, le aziende a prevalente carattere zootecnico.

Io ricordo di aver sentito dire — non so poi se sia esatto — che quando al Ministero dell'agricoltura e delle foreste si è posta la questione circa l'esonero di aziende a prevalente carattere zootecnico, in riferimento all'articolo 10 della legge — stralcio, qualcuno avrebbe fatto presente al ministro la possibilità di procedere a questi esoneri anche in base allo stesso articolo 10 (*Interruzione del deputato Miceli*); però mi è stato anche detto che, per la regolarità, per la rigida applicazione della legge — stralcio e dell'articolo 10, lo stesso ministro ha preferito che su questo punto si pronunciasse il Parlamento, piuttosto che avvalersi dell'articolo 10 che demandava al ministro dell'agricoltura e delle foreste l'accertamento dell'esistenza delle condizioni volute dalla legge per l'esonero dall'esproprio.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'ho dichiarato al Senato.

GERMANI, *Relatore*. Ora, che cosa abbiamo voluto fare quando abbiamo votato l'articolo 10? Abbiamo ritenuto che nell'interesse generale della collettività, sia dal punto di vista sociale che da quello economico e produttivistico, non fosse conveniente sottoporre ad esproprio, e quindi ai relativi frazionamenti, le aziende che avevano raggiunto un particolare grado di efficienza produttiva ed economica. Ora, effettivamente, chiunque abbia conoscenza delle cose dell'agricoltura, sa che alcuni dei caratteri che noi abbiamo fissati nell'articolo 10 non trovano una possibilità tecnica di applicazione nelle aziende a prevalente carattere zootecnico. Ad esempio, noi abbiamo posto tra le condizioni previste dalla legge per definire le aziende agricole come aziende modello, l'appoderamento: ora, le aziende zootecniche, lo sappiamo tutti, non consentono l'appoderamento per le loro stesse esigenze di funzionalità. Ecco perché si è ritenuto di proporre questo articolo che detta particolari condizioni per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico. In altri termini, praticamente, il principio è sempre quello già previsto ed indicato dall'articolo 10, e cioè l'esonerò dall'esproprio per le aziende che hanno raggiunto un particolare grado di efficienza produttiva ed organizzativa. Ma poiché, ripeto, tra le condizioni indicate nell'articolo 10 ve ne sono alcune che non

possono essere tecnicamente presenti nelle aziende zootecniche, si integra la disposizione dell'articolo 10, estendendo l'esonero anche alle aziende zootecniche; indicando, però, per esse i caratteri particolari, che devono sussistere, per ottenere l'esonero; caratteri particolari che rispondano al funzionamento e alla struttura delle aziende stesse.

Quindi, non credo che ci sia da preoccuparsi circa una estensione eccessiva o circa un diverso indirizzo del Governo in questa materia. Vorrei dire anzi che proprio la presentazione di questo provvedimento, che ripete, applicandole ad altri tipi di aziende, le stesse condizioni indicate nell'articolo 10, dimostra che, viceversa, Governo e maggioranza, se sono favorevoli al provvedimento, intendono riconfermare quella che è la legislazione sociale nel campo dell'agricoltura.

È con questo criterio, con questo giudizio che io mi esprimo a favore della sostanza dell'articolo 2 di questo provvedimento; e mi esprimo naturalmente, ripetendo il parere della maggioranza della Commissione.

Passiamo agli emendamenti presentati.

La Commissione si esprime in senso contrario all'emendamento Grifone, che propone la soppressione dell'articolo 2.

L'onorevole Giovannini ed altri colleghi hanno proposto di modificare, secondo me sostanzialmente, il contenuto dell'articolo 2, estendendo la possibilità di esonero non soltanto alle aziende zootecniche, ma anche alle aziende viticole specializzate ed alle aziende che hanno un prevalente ordinamento irriguo per la coltura del riso.

Voglio assicurare l'onorevole Giovannini — che non vedo presente — che il giudizio, che darò su questo emendamento, non parte da un preconcetto, ma è giudizio fondato su ragioni obiettive, giudizio che è stato valutato dalla Commissione.

L'articolo 10 ha previsto l'esonero delle aziende agrarie; non ha previsto l'esonero delle aziende zootecniche. Esso ha posto le condizioni per l'esonero di queste aziende agrarie. Se noi accogliessimo l'emendamento proposto dall'onorevole Giovannini, verremmo a porre nuovamente in discussione tutti i caratteri, tutte le condizioni di esonero per le aziende agrarie che, viceversa, noi abbiamo inteso di risolvere con le proposizioni contenute nell'articolo 10.

Dobbiamo, d'altra parte, osservare che per le aziende viticole e risicole non si presenta quella impossibilità della condizione di appoderamento e di forme associative, che, viceversa, sono incompatibili, possiamo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

dire dal punto di vista strutturale e tecnico, con le aziende zootecniche.

Anche le aziende viticole, come quelle risicole, possono essere appoderate e con forme associative.

D'altra parte, mentre capisco che in questo momento — cioè ormai nella fase finale di applicazione della legge-stralcio di riforma agraria quanto agli espropri — si possa anche estendere l'esonero a qualche ipotesi marginale, faccio presente alla Camera che se dovessimo, come propone l'onorevole Giovannini, estendere l'ipotesi alle aziende viticole e alle aziende irrigue con prevalente indirizzo risicolo, noi veramente verremmo a porre in discussione, in maniera ben più generale, il contenuto ed il fondamento della legge-stralcio, mentre questa ha già inteso disporre, col suo articolo 10, per l'esonero delle aziende agrarie.

E questo a pochi giorni dai termini che sono posti dalla legge per la emanazione e pubblicazione dei decreti di esproprio. La legge-stralcio ormai ha avuto la sua applicazione; i piani di esproprio sono stati pubblicati. Le Commissioni parlamentari stanno operando indefessamente e sono sul punto di esaurire ormai il loro compito; il Governo ha pubblicato molta parte dei decreti di esproprio; altri saranno pubblicati prossimamente. Ci sono termini di legge. Come possiamo, anche soltanto dal punto di vista pratico, al termine del nostro lavoro, rimettere in discussione tutto quello che è stato il criterio che ha informato la legge-stralcio? Fra l'altro osservo che terre, che potrebbero rispondere alle condizioni indicate dall'emendamento Giovannini, sono state già assegnate ai contadini. Come potremmo pensare di togliere queste terre ai contadini? Vi è poi la ragione tecnica fondamentale, per cui non vi è incompatibilità fra le condizioni previste dall'articolo 10 della legge-stralcio per le aziende modello e le condizioni previste per le aziende risicole e viticole e la considerazione legislativa che l'articolo 10 ha risolto positivamente il problema. Pertanto sono contrario all'emendamento Giovannini.

Gli onorevoli Riccio e Mazza propongono di sostituire, al primo comma, alle parole: « aziende agrarie organiche ed efficienti », le altre: « azienda agraria organica ed efficiente... provvista... e centralizzata ».

PRESIDENTE. Le faccio presente che l'onorevole Riccio ha dichiarato che si sarebbe accontentato anche di una interpretazione.

GERMANI, *Relatore*. L'onorevole Riccio si preoccupa che l'azienda agraria organica ed

efficiente, agli effetti dell'articolo 10 della legge-stralcio, debba ritenersi sussistente anche quando questa azienda sia formata da terreni non contigui. Ritengo che al riguardo una interpretazione non sia facile. Tutto sta a stabilire che cosa si intende per azienda. Personalmente non sono contrario a ritenere che un'azienda agraria possa sussistere anche con una organizzazione centralizzata economico-amministrativa, sulla base di appezzamenti di terreni che non siano di necessità strettamente contigui.

SAMPIETRO GIOVANNI. Ma allora l'azienda è un coacervo che può comprendere terreni dovunque!

GERMANI, *Relatore*. È un mio pensiero personale.

Sono favorevole al primo emendamento Sampietro, quello che vuole limitare l'esenzione alle aziende con prevalente carattere zootecnico, riferito al bestiame equino e bovino.

L'altro emendamento Sampietro vuole stabilire il termine di confronto circa il carico di bestiame. Si tratta di un emendamento delicato. Faccio presente che questa contenuta nel numero 1 dell'articolo 2 è solo una delle condizioni che vengono fissate dall'articolo 2 di questo disegno di legge, che contiene il richiamo delle altre condizioni contenute nell'articolo 10 della legge-stralcio. Ricordo che vi è tutto un complesso di condizioni che debbono essere rispettate. Vi è, qui, l'elemento del carico di bestiame equino e bovino. Abbiamo detto che esso deve essere valutato rispetto all'azienda, che necessariamente non si identifica — ed in ciò rispondo a qualche intervento che vi è stato su questo punto — con la proprietà o con l'intera estensione di terreno che appartiene al proprietario in quella zona, perché l'azienda organica ed efficiente può anche essere costituita da una parte soltanto di quella proprietà. Quindi quell'emendamento Miceli, secondo il quale per determinare il carico di bestiame dell'azienda si deve avere riguardo non solo a quella che è propriamente l'azienda zootecnica ma anche al terreno circostante alla stessa azienda, non mi trova consenziente. Quando il Ministero valuterà l'esistenza delle condizioni per la azienda zootecnica previste dall'articolo 2, dovrà anzitutto individuare qual'è questa azienda, qual'è l'appezzamento di terreno che costituisce un'azienda organica ed efficiente, e, una volta fatta questa delimitazione, dovrà avere riguardo al carico di bestiame riferito a questa estensione e a questa azienda, e non già al carico di bestiame di terreni che sono al di fuori di questa organizzazione aziendale.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

Termine di confronto proposto dall'onorevole Sampietro è il carico di bestiame medio delle aziende zootecniche bovine ed equine della zona del catasto agrario a cui appartiene l'azienda in esame. Io ritengo che noi andiamo verso qualche cosa che ci porti troppo al di là di quella che può essere la condizione tecnica contenuta in questo articolo. Nell'ipotesi fatta dall'onorevole Sampietro, bisognerebbe avere riguardo al carico di bestiame delle aziende zootecniche della stessa zona; ma le aziende zootecniche sono già, per definizione, aziende specializzate, le quali quindi hanno già di per sé un carico di bestiame che deve essere necessariamente superiore a quello che è il carico di bestiame della zona del catasto agrario.

Allora, fissando una condizione di questo genere, noi renderemmo probabilmente, di fatto, impossibile l'applicazione di questo articolo.

Mi sembra, invece, che, avendo riguardo alla media della zona del catasto agrario, noi facciamo riferimento ad un dato che è ufficiale...

SAMPIETRO GIOVANNI. Vi è l'azienda zootecnica comune e vi è l'azienda zootecnica modello. Noi esentiamo l'azienda modello, ma non possiamo esentare l'azienda comune.

GERMANI, *Relatore*. È esatto, ma la azienda zootecnica modello ha un carico di bestiame che è necessariamente superiore a quello dell'azienda zootecnica comune. E l'azienda zootecnica comune ha già di per se stessa, per il solo fatto di essere azienda zootecnica, un carico di bestiame che è di tanto superiore a quello medio della zona, che appare difficile che si possa raggiungere il cento per cento di questo carico di bestiame. (*Interruzione del deputato Sampietro Giovanni*).

D'altra parte, la media della zona del catasto agrario non è necessariamente quella contenuta nel catasto agrario del 1929 o 1930: la media va aggiornata, e mi risulta che continuamente si fanno questi aggiornamenti. E l'onorevole Marengi, che è un tecnico competentissimo in materia, diceva: « Vedrà poi il Ministero dell'agricoltura come dovrà stabilirsi questa media della zona del catasto agrario ».

SAMPIETRO GIOVANNI. Noi accettiamo la proposta Marengi.

GERMANI, *Relatore*. Dobbiamo fare riferimento a qualcosa di positivo ed anche a qualcosa che renda possibile l'applicazione di questa norma dell'articolo 2. E ripeto ancora: il n. 1° dell'articolo 2 rappresenta uno degli

elementi da tenere presente perché si abbia la possibilità di vedersi riconosciuta l'azienda modello.

Onorevoli colleghi, dell'emendamento dell'onorevole Miceli io vorrei prendere una parte, perché credo che non sarebbe male che il n. 1° dell'articolo 2 contenesse questa precisazione: « il carico di bestiame selezionato riferito alla media del triennio 1949, 1950 e 1951, superi del cento per cento per ogni ettaro di terreno dell'intera azienda quello medio della zona del catasto agrario in cui è sita l'azienda ».

PRESIDENTE. Ella propone questa aggiunta a nome della Commissione ?

GERMANI, *Relatore*. Sì. Ripeto la formulazione del n. 1° dell'articolo 2: « il carico di bestiame selezionato equino e bovino, riferito alla media del triennio 1949, 1950 e 1951, superi del cento per cento per ogni ettaro di terreno dell'intera azienda » (e così vengo ad accogliere in parte la proposta Miceli di far riferimento espresso all'estensione totale dell'azienda, ma non al terreno che sia al di là dell'azienda zootecnica) « quello medio della zona del catasto agrario in cui è sita l'azienda stessa ».

MICELI. Potremmo togliere « catasto agrario »: « della zona, ecc. ».

GERMANI, *Relatore*. No: « quello medio della zona del catasto agrario in cui è sita l'azienda ».

Mi sembra di avere così espresso il parere della Commissione su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 2 ?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Le ragioni per le quali si dovrebbe sopprimere questo articolo secondo l'emendamento Miceli non reggono ad una critica seria. Perché, come ha già detto, mi pare abbastanza efficacemente, l'onorevole Jervolino, con l'articolo 2 non si viene a sbassare la statura delle aziende prevista dall'articolo 10, ma si viene semmai, per quanto riguarda questo specifico tipo di aziende zootecniche, ad elevarla.

Ora, effettivamente con questo articolo 2 il Governo che cosa ha voluto fare ? Allargare l'applicazione dell'articolo 10 ? Preparare una legge speciale per alcune aziende ? No, onorevole Grifone: perché se ella in questo momento mi domandasse se ho in testa quali sono le aziende specifiche che debbono essere riconosciute in base all'articolo 2, io sinceramente dovrei rispondere: no. Non è possibile che ci sia chi lo sappia. Basta la modifi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

cazione di una virgola, perché cambi tutta la situazione. Comunque, è certo che il Governo si è trovato di fronte a casi così paradossali da dover dire: per questi evidentemente il Parlamento non ha fatto l'articolo 10, e quindi anziché rafforzare l'articolo 10, come mi pare avrebbe preferito ... (*Interruzione del deputato Miceli*). Si capisce, per far la polemica sulle piazze... Non ci sono caduto! Ho preferito venir davanti al Parlamento e dire: quando il Parlamento determinò le caratteristiche dell'articolo 10 prevedeva che fra le aziende modello vi fossero particolari aziende con specifico indirizzo, in cui fosse meno facile riscontrare i quattro fondamentali requisiti previsti dall'articolo 10? A nostro giudizio e a giudizio, prima che nostro, dei tecnici, si è riscontrato che, ove le aziende abbiano uno specifico particolarissimo indirizzo zootecnico, il requisito dell'appoderamento è un requisito pressoché impossibile.

A base di questa nozione tecnica che, recepita nelle leggi, mi pare non svaluti le leggi ma le rivaluti, noi siamo venuti davanti al Parlamento a porre la questione: ritiene il Parlamento che la tecnica debba essere messa sotto i piedi? Lo dica. Ma il Governo non poteva per suo conto consigliare al Parlamento di fare una brutta figura. Si è portato l'articolo 2, nel quale si prevede che le aziende, anche ad indirizzo zootecnico, debbano avere tutti i requisiti previsti dall'articolo 10 con la sostituzione del requisito dell'appoderamento, anzi di parte del requisito dell'appoderamento, la prima metà, perché non è esatto, come qualcuno ha riferito, che si abbandona il criterio delle case igieniche. No signori: infatti nell'ultima parte dell'articolo 2 si recepisce la condizione delle case igieniche. Oltre, quindi, a prendere le prime tre condizioni dell'articolo 10 in sostituzione della prima metà della quarta condizione, si introducono ben tre altre condizioni, sicché i proprietari delle aziende zootecniche potrebbero addirittura dirci di aver peggiorato, anziché migliorato la loro situazione. Ma ciò non è: noi abbiamo soltanto cercato di fare aderire l'articolo 10 al tipo particolare di azienda.

Per quanto riguarda le insinuazioni fatte circa l'applicazione dello stesso articolo 10, io non temo rilievi di nessun genere.

GRIFONE. Ci dia i dettagli.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ne ho dati parecchi al suo collega senatore Ristori e li ripeterei qui, se non temessi di offendere i deputati accusandoli, implicitamente, di non saper leggere gli atti dell'altro ramo del Parlamento.

GRIFONE. Risponda allora alle interrogazioni che abbiamo presentato.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Alle interrogazioni risponderò quando saranno poste all'ordine del giorno, anche se sono fatte a vanvera. Comunque, quando ella nel suo discorso mi ha accusato di avere esonerato un'azienda di 3 mila ettari, io la ho interrotta per smentirla. Non mi dica, quindi, che non le rispondo.

Per quanto riguarda Arborea, ha già ampiamente risposto l'onorevole Maxia, che ringrazio. Da parte mia, mi onoro di aver preso i noti provvedimenti per quella azienda.

L'onorevole Bellucci mi ha citato il caso di una azienda...

BELLUCCI. Ne ho citato una sola per brevità.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ed io per brevità risponderò a quel caso soltanto. Non è esatto che io ho esonerato non so quante migliaia di ettari dell'azienda Peragallo Cornelio. Questa azienda è stata esonerata esattamente per 943 ettari, di cui 891 erano nei piani di esproprio. Esatto che nell'azienda medesima vi sono delle case non igieniche, ma quei poderi non sono stati esonerati: nella superficie esonerata vi sono soltanto, mi pare 20 case. È esatto che la proprietà nel suo complesso non raggiungeva il carico di manodopera previsto dalla legge, ma è esatto che i terreni esonerati hanno tale carico.

Quanto poi alla interpretazione personale, che io avrei dato dell'articolo 10, penso che un parlamentare non deve scambiare per interpretazione personale un regolamento previsto dalla legge ed emanato dopo di aver sentito il Consiglio di Stato. Non a mia discolpa e nemmeno per incolpare l'onorevole Segni, ma per compiutezza di risposta, aggiungo che quel regolamento applicativo delle clausole dell'articolo 10 fu predisposto dall'onorevole Segni e soltanto per il cambiamento di Governo reca la mia firma sulla *Gazzetta ufficiale*. Comunque, riconosco per valido quel regolamento che è aderente allo spirito della legge.

MICELI. Va al di là della legge.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non è vero. Del resto, ella ha i mezzi per impugnarlo.

MICELI. Ella doveva fare il regolamento per tutta la legge. Perché lo ha fatto solo per le aziende modello dell'articolo 10?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho già risposto che così ha ritenuto di fare il presentatore della legge-stralcio,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

onorevole Segni. Da parte mia ritengo che il regolamento generale debba farsi, ma penso che, se l'onorevole Miceli fosse al mio posto, il regolamento non lo farebbe mai.

Comunque, per quanto riguarda, ad esempio, Grosseto, debbo specificare e dire che delle 25 aziende esonerate, la superficie richiesta per l'esonero era — complessivamente, sui 25 titolari — di quasi 34 mila ettari. E a proposito di larghezza e di generosità, debbo contestare anche questa affermazione, dimostrando che la superficie esonerata è stata solo di 10.747 ettari, il che conferma ancora che il Governo ha proceduto sulla guida di rilevazioni tecniche applicate con assoluta obiettività; e la riprova di ciò voi la trovate negli scarsissimi rilievi che voi avete fatto, e forse più per onore di firma che per reale convinzione.

MICELI. Ma non ci avete dato un'arma per ricorrere.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Venendo ora ai singoli emendamenti, non comprendo quello dell'onorevole Riccio per la parte grammaticale: il singolare per il plurale potrebbe ingenerare confusione. Per quanto riguarda poi l'aggiunta « industriale » alla parola « zootecnico », io sarei contrario, perché questa aggiunta potrebbe pure creare una grave confusione.

Per quanto riguarda gli emendamenti Giovannini, Capua ed altri, credo che i presentatori non abbiano riflettuto che, adottando il loro emendamento, salta fuori un articolo il quale, tradotto nel chiaro linguaggio usato dall'onorevole Jervolino, avrebbe un significato molto simile a questo: gli uomini possono essere bastonati — ha detto l'onorevole Jervolino — se sono più alti di tre metri. Ringrazio anche io in modo particolare (*Si ride*).

Infatti, adottando l'emendamento dell'onorevole Giovannini, dove è detto « aziende zootecniche », si verrebbe ad inserire « e le aziende risicole e viticole »; ma poi viene fuori tutto il resto: il carico di bestiame, le stalle, ecc., sicché veramente avremmo la certezza assoluta che non esista azienda risicola o viticola non dico suscettiva di esonero, ma tale da poter essere guardata da lontano come capace di considerazione per l'esonero.

Ecco, quindi, la ragione tecnica per cui non si può accettare questo emendamento.

Onorevole Sampietro, per quanto riguarda la prima parte del suo emendamento, cioè la specificazione « equini e bovini », mi pare giusta. La seconda parte, invece, quella cioè relativa al riferimento alle aziende zoo-

tecniche della zona, non è assolutamente accettabile. Se, ad esempio, onorevole Sampietro, si verificasse il caso che in una zona agraria le aziende aventi questi requisiti zootecnici coincidessero per numero esattamente con una sola azienda zootecnica del suo tipo, che cosa verrebbe a chiedere il legislatore a questo signor zootecnico? Di avere il 100 per cento di più del carico di bestiame che ha; e questa norma sarebbe talmente paradossale, che penso di rendere un servizio al legislatore dicendo: non introducete questa norma.

SAMPIETRO GIOVANNI. La si sacrifica, in questo caso.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ma perché si deve sacrificare? Onorevole Sampietro, si fa una legge per bene, non per sacrificare qualcuno (*Commenti*). Io non ho bisogno di dare suggerimenti a lei, che è un tecnico di valore; ma se ella si mette a riflettere seriamente sull'articolo certamente troverà qualche espediente: io non posso suggerirgliene, perché altrimenti le dovrei dire che non posso approvarli, per ottenere l'effetto che ella vuole ottenere senza fare approvare una norma paradossale e inapplicabile.

MICELI. Ma allora è sbagliato anche l'articolo 10...

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche lei, onorevole Miceli, nella sua esperienza, non sa leggere le leggi, né formulare...

MICELI. Ella mi parla per paradossi, ma si è verificato il caso che tutte le aziende abbiano lo stesso bestiame.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. No: se si verifica il caso che in una zona agricola esista una sola azienda zootecnica, a questa azienda ella chiede la virtù paradossale di superare se stessa del doppio. È impossibile!

SAMPIETRO GIOVANNI. Il rimedio non c'è, dunque, ma ella deve riconoscere che il male c'è.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Io riconosco che il male sta, da parte sua, nel non leggere bene i progetti di legge e nel non studiare il rimedio opportuno per l'effetto che ella vuole raggiungere. Siccome io non lo voglio raggiungere, non glielo suggerisco.

SAMPIETRO GIOVANNI. Lo sappiamo: anziché 100, 200-300 per cento.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Se lo sa lo tiri fuori.

Per quanto riguarda gli emendamenti successivi, mi pare che siano assorbiti.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

C'è l'emendamento Miceli, per cui il relatore Germani ha proposto una formula di accoglimento. Io non avrei difficoltà ad accogliere questa formula, a condizione che, anziché dopo «il 100 per cento», l'emendamento venisse introdotto dopo «selezionato», in maniera che la dizione sarebbe questa: «Il carico di bestiame selezionato, ecc., per ogni ettaro di terreno, ecc., riferito, ecc., superi del 100 per cento».

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, ella insiste per la votazione del suo emendamento soppresivo?

MICELI. Insisto, perché l'emendamento Germani non ha niente a che vedere col mio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Miceli, soppresivo dell'articolo 2.

(Non è approvato).

Onorevole Riccio?

RICCIO. Vorrei capire se la interpretazione che io do è esatta: cioè, se si tratta di più terreni che costituiscono un'unità funzionale, vi è l'esonero o no?

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

FANFANI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per regola generale (e a questo criterio ci siamo attenuti), ritengo che occorra una stretta vicinanza dei singoli terreni. Perché, essendo a 10 o a 30 o a 50 chilometri un pezzo di terreno dall'altro, per importanti che siano non costituiscono una azienda. Questo è il criterio a cui si è attenuto il Ministero nell'esame delle aziende modello.

PRESIDENTE. Onorevole Riccio, insiste?

RICCIO. Rinuncio alla votazione e accetto l'interpretazione, perché l'onorevole ministro accoglie il criterio di massima. Quindi, in concreto, si tratterà di determinare, a parte la contiguità, se la pluralità di terreni costituisca o meno l'unità funzionale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giovannini, Capua, Saija, Alliata, Caramia, Colitto, Palazzolo, Rivera e Leone-Marchesano non sono presenti. S'intende che abbiano rinunciato alla votazione del loro emendamento.

Onorevole Sampietro, la prima parte del suo emendamento è stata accolta dalla Commissione e dal Governo, la seconda no. Ella insiste per la votazione?

SAMPIETRO GIOVANNI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Sampietro, accolta dalla Commissione e dal Governo, tendente ad aggiungere dopo le parole «il carico di bestiame» le altre: «equino e bovino».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dalla Commissione ed accettato dal ministro, tendente ad aggiungere, dopo la parola «selezionato», le altre: «per ogni ettaro di terreno dell'intera azienda».

(È approvato).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento Sampietro, tendente a sostituire alle parole: «della zona del catasto agrario in cui è sita l'azienda», le altre: «delle aziende ad integrale o prevalente indirizzo zootecnico nella zona in cui è sita l'azienda».

(Non è approvato).

Onorevole Miceli, insiste sul suo emendamento all'emendamento Sampietro?

MICELI. Sì, signor Presidente, visto che esso può restare in piedi anche senza l'emendamento Sampietro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Miceli all'emendamento Sampietro Giovanni, tendente ad aggiungere in fine le parole: «riferito a tutta la superficie del terreno unita all'azienda dello stesso proprietario».

(Non è approvato).

Onorevole Jervolino?

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Per non rendere più complessa la controversia e per amore di brevità non insisto sul secondo mio emendamento e mi rimetto a quello che ha accettato il ministro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 con gli emendamenti testè approvati:

«L'esonero dalla espropriazione, previsto all'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, può essere esteso anche a terreni a coltura intensiva formanti aziende agrarie organiche ed efficienti ad integrale o prevalente indirizzo zootecnico, provviste di impianti strumentali moderni e centralizzati, anche se manchino le condizioni della conduzione in forma associativa con i lavoratori, di cui al 1° comma dell'articolo 10, e dello appoderamento di cui alla lettera d) dello stesso articolo, purché sussistano, con le condizioni di cui alle lettere a), b), c), anche le seguenti altre condizioni:

1°) il carico di bestiame equino e bovino, selezionato, per ogni ettaro di terreno dell'intera azienda, riferito alla media del triennio 1949, 1950 e 1951, superi del 100 per cento quello medio della zona del catasto agrario in cui è sita l'azienda;

2°) le stalle siano razionali e proporzionate al predetto carico di bestiame;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

3°) le unità lavorative costituite da avventizi non superino del 50 per cento il complesso delle unità lavorative, riferito alla media del triennio 1949, 1950 e 1951, e le case per la abitazione del personale fisso rispondano alle esigenze dell'igiene.

In caso di applicazione del comma 1 del presente articolo, il termine stabilito dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1952, n. 339, scade il 31 dicembre 1952 per la pubblicazione dei piani particolareggiati di espropriazione integrativi della quota di scorporo.

I termini indicati nell'articolo 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, nell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, nell'articolo 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333, per i terreni compresi nei piani di espropriazione integrativi di cui al precedente comma, decorrono dalla data di deposito dei detti piani nell'Ufficio comunale.

Il termine indicato nell'articolo 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, per l'applicazione dell'articolo 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è prorogato al 31 gennaio 1953; esso è prorogato al 31 marzo 1953 per i decreti di esproprio di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« La metà dei terreni costituenti il terzo residuo, conservabile dal proprietario a trasformazione eseguita, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è aumentata di una quota pari al 15 per cento della intera superficie costituente il terzo residuo, per ciascun figlio, oltre il terzo, compresi i premorti con discendenza, entro il limite massimo dell'intero terzo trasformato ».

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Data l'ora tarda propongo che il seguito della discussione sia rinviata a domani.

MORO ALDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO ALDO. Pregherei di terminare questo disegno di legge. Abbiamo ancora un solo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Miceli di rinviare il seguito della discussione a domani.

(Non è approvata).

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto di un disegno e di due proposte di legge:

« Fissazione di nuovi termini per la presentazione di domande di contributi per la costruzione di serbatoi, laghi artificiali e nuovi impianti idroelettrici in Sicilia e in Sardegna e modifica dell'articolo 5, punto I, della legge 31 ottobre 1951, n. 1116 » (*Approvato dal Senato*) (2839):

Presenti e votanti	320
Maggioranza	161
Voti favorevoli	251
Voti contrari	69

(La Camera approva).

DE' COCCED ALTRI: « Norme modificative ed integrative agli articoli del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia delle zone montane » (2412):

Presenti	320
Votanti	262
Astenuti	58
Maggioranza	132
Voti favorevoli	241
Voti contrari	21

(La Camera approva).

SULLO: « Modificazioni alla legge 16 novembre 1950, n. 979, sulle promozioni per merito di guerra ». (2818):

Presenti e votanti	320
Maggioranza	161
Voti favorevoli	254
Voti contrari	66

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini — Amadeo Ezio — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Angelini — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arata — Arcangeli — Ariosto — Armosino — Artale — Audisio — Avanzini — Azzi.

Babbi — Baglioni — Bagnera — Baldasari — Balduzzi — Barbina — Baresi — Barontini — Bartole — Basile — Bazoli — Bellato — Belliardi — Bellucci — Beltrame — Bennani — Bernardi — Bernardinetti — Bertinelli — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Biasutti

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

— Bigiandi — Bolla — Bonfantini — Bonino — Bonomi — Bontade Margherita — Borioni — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bottonelli — Breganze — Buzzelli.

Cagnasso — Calcagno — Camposarcuno — Cappugi — Capua — Cara — Caramia Agilulfo — Carcaterra — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfio — Carpano Maglioli — Carratelli — Carron — Cassiani — Castellarin — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavalli — Cavazzini — Ceccherini — Cecchini Lina — Chiaramello — Chiarini — Chieffi — Chini Coccoli Irene — Chiostergi — Cifaldi — Ciufoli — Clerici — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colitto — Colleoni — Concetti — Conci Elisabetta — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Corbino — Cornia — Corona Achille — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Cotellessa — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cuzzaniti.

Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — D'Amico — De' Cocci — Del Bo — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Meo — De Palma — Diaz Laura — Diecidue — Di Leo — Donati — Donatini — Driussi — Ducci — Dugoni.

Ebner.

Fabriani — Facchin — Failla — Fanelli — Fanfani — Faralli — Farinet — Fascetti — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrarèse — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fina — Floreanini Della Porta Gisella — Foderaro — Fora — Franceschini — Franco — Fumagalli.

Gabrieli — Gallico Spano Nadia — Gallo Elisabetta — Garlato — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Ghislandi — Giammarco — Giordani — Giovannini — Giuntoli Grazia — Gonella — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Greco Giovanni — Grifone — Grilli — Guadalupi — Guarriento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui.

Helfer.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

La Malfa — La Rocca — Leone Giovanni — Liguori — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Longhena — Longo — Longoni — Lopardi — Lozza — Lupis — Luzatto.

Malagugini — Mannironi — Manzini — Marabini — Marazza — Marazzina — Marconi — Marengi — Marotta — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Martuscelli — Marzarotto — Marzi Domenico — Massola

— Mastino del Rio — Mattarella — Maxia — Mazzali — Meda Luigi — Melloni Mario — Menotti — Miceli — Micheli — Migliori — Minella Angiola — Momoli — Monterisi — Morelli — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Gerolamo Lino — Motolese — Mordaca — Murgia.

Natali Ada — Natali Lorenzo — Negrari — Negri — Nicotra Maria — Notarianni — Numeroso.

Paganelli — Pagliuca — Paolucci — Pastore — Pavan — Pella — Pelosi — Perrone Capano — Petrucci — Piasenti Paride — Pieraccini — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Puccetti — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Reggio D'Acì — Repossi — Resta — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Rocchetti — Roselli — Rossi Paolo — Rumor — Russo Carlo — Russo Perez.

Sabatini — Saccenti — Saggin — Saija — Sallis — Sala — Salerno — Salizzoni — Salvatore — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Scaglia — Scalfaro — Schiratti — Scoca — Scotti Alessandro — Sedati — Sica — Smith — Sodano — Spiazzi — Spoleti — Stagno d'Alcontres — Stella — Storchi — Stuardi — Sullo — Suraci.

Terranova Corrado — Tesauro — Titomanlio Vittoria — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tozzi Condivi — Treves — Troisi — Trulli Martino — Truzzi Ferdinando — Turchi Giulio — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Venegoni — Vetrone — Vicentini Rodolfo — Vigo — Vocino.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zagari — Zerbi.

Si sono astenuti (per la proposta di legge n. 2412):

Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Angelucci Mario — Audisio.

Baglioni — Baldassari — Barontini — Bellucci — Beltrame — Bernardi — Bettiol Francesco — Bigiandi — Borioni — Bottonelli — Buzzelli.

Carpano Maglioli — Cavallari — Cavazzini — Chini Coccoli Irene — Ciufoli — Corona Achille — Cremaschi Olindo.

Dal Pozzo — D'Amico — Diaz Laura.

Failla — Floreanini Della Porta Gisella — Fora.

Gallico Spano Nadia — Gallo Elisabetta — Grifone — Grilli.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

La Rocca — Lombardi Carlo — Longo — Lozza — Luzzatto.

Malagugini — Marabini — Martuscelli — Marzi Domenico — Massola — Minella Angiola.

Natali Ada — Negri.

Pelosi — Pino — Polano.

Ricci Giuseppe — Ricci Mario.

Saccenti — Sala — Stuardi — Suraci.

Torretta — Turchi Giulio.

Venegoni.

Walter.

Sono in congedo:

Caiati — Ceravolo.

De Caro Raffaele.

Ermini.

Lizier.

Mussini.

Nitti.

Palenzona.

Sammartino.

Tanasco — Trimarchi.

Si riprende la discussione del disegno di legge sulla riforma fondiaria.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Miceli, Bianco, Grifone, Merloni, Dugoni, Turchi, Bottonelli, Corona Achille e Audisio propongono di sopprimere l'articolo 3.

GRIFONE. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFONE. Il nostro emendamento soppressivo si basa sulle considerazioni che noi svolgemmo a suo tempo, quando si discusse la legge-stralcio. I colleghi ricorderanno che nella legge-stralcio presentata dal Governo esisteva un articolo con cui si voleva tener conto delle condizioni in cui si trovano i proprietari soggetti ad esproprio che avessero famiglia numerosa. La Camera rigettò il principio di determinare una norma di favore per i proprietari con famiglia numerosa. Al Senato avvenne la stessa cosa: fu riproposto un articolo che doveva stabilire questa norma di favore, ma esso fu respinto. I senatori De Luca, Tartufoli ed altri presentarono apposita proposta di legge contenente norme di favore per i proprietari che avessero un particolare carico di famiglia. Il Senato rigettò anche questa proposta di legge. Esisterebbe quindi, se non dal punto di vista formale, una vera e propria preclusione dal punto di vista sostanziale. Quello che ci spinge a chiedere la soppressione di questo

articolo è questo. A prescindere da ogni considerazione, questo articolo mira (o comunque, avrà questa conseguenza) a ridurre la quantità di terra destinabile ai contadini. Per le considerazioni che abbiamo fatto sull'articolo 2, non possiamo che considerare con molta preoccupazione questa tendenza da parte del Governo a ridurre sempre più la quantità di terra destinabile ai contadini. Se noi siamo stati e siamo contrari alle leggi fondiarie presentate dal Governo, è proprio perché esse non danno soddisfazione alla fame di terra dei contadini. Ora, il Governo, anziché estendere la quantità di terra destinata ai contadini, la riduce. E non si venga a dire, volendo minimizzare le conseguenze dell'articolo 3, che esso si applicherà soltanto per coloro che hanno un carico di famiglia superiore a tre figli compresi i premorti, per cui soltanto nel caso in cui il proprietario avrà sei figli potrà veramente prendere l'intero terzo residuo bonificato. Per effetto dell'articolo 3, qualche migliaio di ettari verrà sottratto a quelli destinati alla riforma agraria, per cui basterebbe questo motivo per combatterlo.

Si è voluto richiamare il principio della giusta tutela degli interessi familiari, si sono dette parole grosse nella stampa ed anche nel Parlamento, quando si propose un provvedimento analogo e ci si appellò alla necessità della tutela dell'istituto familiare. Giustamente si oppose da parte nostra, che se era giusto che si dovessero considerare gli interessi familiari per quanto concerne i ceti abbienti e i possidenti, maggiore considerazione avrebbero dovuto avere, da parte di un Governo che volesse essere veramente democratico, gli interessi delle famiglie dei non abbienti, dei contadini e dei nullatenenti. Sul piano degli interessi familiari dell'una classe e dell'altra, dovrebbe prevalere, in un Governo democratico, la considerazione degli interessi dei non abbienti. Invece, effettivamente in questo articolo 3 si ha considerazione esclusivamente per le famiglie degli abbienti, a cui si vuole venire incontro, riprendendo una iniziativa che fu già respinta dal Parlamento.

L'onorevole ministro, che poco fa ci invitava a meditare, a considerare, ci deve dire se non è vero quello che fondamentalmente noi affermiamo e che è alla base della nostra opposizione: che con questo articolo il Governo riduce la quantità di terra a disposizione dei contadini.

È perciò che noi parliamo di scandalo. Qualcuno ha fatto la voce grossa per questa

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

parola scandalo. Si tratta di uno scandalo morale e sociale: non è uno scandalo che implichi responsabilità di carattere penale, ma è uno scandalo sociale, nel senso che in una nazione piena di miseria, con milioni di affamati, dove tanta gente anela alla giustizia, invece di preoccuparsi di estendere le possibilità di applicazione delle leggi sociali, di una delle principali leggi sociali, quale la riforma fondiaria, si tende a diminuire queste possibilità.

Orbene, tutti gli altri argomenti, a nostro giudizio, sono secondari e irrilevanti di fronte a questo. Si ha considerazione della famiglia possidente, agiata, della famiglia del principe e del barone, ma non si ha considerazione delle famiglie numerose dei contadini, i quali vengono defraudati, sia pure di alcune migliaia di ettari. In un bilancio che si aggira sui 500 o 600 mila ettari, anche alcune migliaia di ettari hanno un peso rilevante.

Per queste ragioni profondamente sociali, noi siamo contrari all'articolo 3.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione sull'emendamento Grifone?

GERMANI, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Debbo precisare, per la storia, non essere esatto che il Senato abbia respinto la proposta di legge De Luca ed altri. Il Senato ha esaminato questa proposta e l'ha mandata in aula con un parere di maggioranza ed un parere di minoranza. In aula, su richiesta del senatore De Luca, è stata tolta dall'ordine del giorno in attesa (per rispetto della Camera) che la Camera esprimesse il suo parere su questo articolo.

PAGANELLI. Onorevole Grifone, ella ha detto una cosa non vera.

GRIFONE. Ad ogni modo, la sostanza è questa: voi levate la terra ai contadini.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Io ho il dovere, per riguardo a lei, onorevole Grifone, di esaminare punto per punto il suo ragionamento. Ho dimostrato che il primo punto è infondato per inesatte informazioni da lei assunte.

GRIFONE. La Camera, però, non respinse analoga proposta?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. La Camera respinse un'altra tesi. Anche quella che ella ha detto adesso è una inesattezza. Respinse cioè una proposta contenuta nel disegno di legge governativo, in cui si diceva...

GRIFONE. L'ho detto anche io. Ma è o non è una cosa analoga?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non è vero che è uguale.

GRIFONE. Non eguale, analoga.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Nemmeno analoga, se conosce il senso di questa parola. (*Interruzione del deputato Grifone*).

La proposta di legge De Luca, quella sì, era analoga al disegno governativo del ministro Segni. In quel caso è esatto il termine, perché in entrambe si prevedeva che, a favore dei figli numerosi dei proprietari, si operava una certa deduzione dallo scorporo...

GRIFONE. Ci dica se questo favorisce i poveri oppure i ricchi!

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Quando avrò dimostrato che ella sragiona sulla prima parte, passerò a dimostrarle che ella sragiona anche sulla seconda...

GRIFONE. Ella soltanto è la ragione personificata!

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. No, cerco di dialogizzare con lei, per appurare la verità.

Riprendendo, per la prima parte ho detto come stanno le cose.

Per la seconda parte è esatto, onorevole Grifone, che con questa disposizione si diminuisce la disponibilità di terra. Però, con questa disposizione, immediatamente si aumenta la quantità di lavoro. Perché? Perché viene recato uno stimolo ai proprietari stessi a collaborare con gli enti di riforma nella trasformazione di questi terreni. E se il Parlamento avesse approvato (non lo ha potuto fare, non perché non ne avesse la volontà, ma perché ha avuto altre cose più urgenti cui provvedere) in tempo questo disegno di legge, noi certamente avremmo procurato molto più lavoro. In quella ipotesi, forse, si sarebbe ridotta molto di più la terra disponibile.

MICELI. Ella ci offende con queste risposte! Ella non ha applicato l'articolo 10 della legge sulla Sila, che è emanata da due anni e che impone ai proprietari le opere di trasformazione!

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Onorevole Miceli, mi dispiace, ma è lei che offende se stesso, perché non solo non segue i lavori parlamentari, ma non segue nemmeno gli interventi che pubblica l'*Unità*, fatti dai suoi colleghi del Senato. Infatti, se ella avesse letto l'*Unità* — mi accorgo che, alla fine, a leggerla sono soltanto io! — (*Commenti*) — ...

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

MICELI. Non se la cava in questa maniera!

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Le dimostro subito quello che dico.

Se ella avesse letto l'*Unità*, anzi, se, come membro del Parlamento, avesse letto gli atti del Senato, si sarebbe accorto che, durante la discussione del bilancio dell'agricoltura al Senato, il senatore Milillo (forse, non essendo del suo partito, ella non se ne cura, per quanto sia del partito dell'onorevole Nenni) è intervenuto per domandare che cosa abbiamo fatto noi dell'articolo 10 della legge della Sila, circa l'applicazione dei piani di trasformazione.

Rincarò la dose il senatore Spezzano (questo, mi pare, nei giorni 22 e 23 ottobre), ed io me ne uscii fresco fresco, come spesso mi capita, a dichiarare che fin dal 16 ottobre era stato approvato il piano di trasformazione per l'altopiano della Sila, e il giorno prima che io parlassi, era stato invitato l'ufficio del genio civile di Cosenza, perché, a termini di legge, lo pubblicasse, attendendo la scadenza del termine per le opposizioni.

Questo ebbi modo di rispondere al senatore Milillo.

Se ella seguisse con maggiore diligenza gli atti parlamentari, non avrebbe fatto quella interruzione.

Comunque, l'articolo 3, avendo le caratteristiche che vi ho detto, il Governo non soltanto l'ha proposto, ma si oppone alla sua soppressione.

PRESIDENTE. Onorevole Grifone, insiste sul suo emendamento soppressivo?

GRIFONE. Sì, signor Presidente.

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento soppressivo, perché ritengo che le argomentazioni addotte dall'onorevole Grifone non solo sono fondate, ma dovrebbero fare riflettere seriamente gli onorevoli colleghi della maggioranza. Qui, attraverso l'articolo da voi proposto si tratta in sostanza di dare sempre meno terra ai contadini. In una interrogazione di pochi giorni fa ho fatto all'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste i nomi di contadini che sono stati esclusi dall'assegnazione di terre pur avendo sette o otto familiari a carico, perché avevano pochi decimali di ettaro (sino a 0,12!) di terra in proprietà. C'è stato un caso, in cui è stato escluso dall'assegnazione un mutilato, senza terra e con sei familiari a carico solo perché perce-

piva qualche migliaio di lire al mese di pensione. Perché tutto questo avviene, non eccezionalmente, ma di norma, nel Mezzogiorno e nelle altre zone dove si debbono applicare le leggi fondiarie? Io non voglio credere che tutto questo si faccia per premeditata malvagità degli enti verso alcuni contadini. Si fa perché la terra disponibile è così poca, che non basta per accontentare i poverissimi, coloro che sono in condizioni peggiori di quel mutilato nulla tenente che percepisce qualche migliaio di lire di pensione e che ha 6 familiari a carico. Non dimentichiamo che di questi contadini al di sotto di queste condizioni nel meridione ce ne sono moltissimi. Ora, in questa situazione, se noi col vostro articolo teniamo conto della famiglia numerosa del possidente, al quale pur deve restare in proprietà una certa quota secondo la legge stralcio, evidentemente noi la terra in più che lasciamo alla famiglia numerosa del proprietario la togliamo alle famiglie numerose dei contadini poverissimi.

Per quanto riguarda l'osservazione fatta dall'onorevole ministro, che attraverso questa esenzione, se è vero che i contadini avranno meno terra, è anche vero che essi in definitiva avranno più lavoro in quanto i proprietari sarebbero spronati ad attuare le trasformazioni volute dalla legge, debbo notare che questa può essere una delle tante buone intenzioni di cui è lastricato il Ministero dell'agricoltura. In Calabria e nelle zone di attuazione della legge stralcio, nonostante le affermazioni fatte dal ministro questa sera, non ci risulta che siano stati notificati ai proprietari di terre gli obblighi di trasformazione previsti dall'articolo 10 della legge 12 maggio 1950, n. 230, in modo da dare per lo meno lavoro a questi contadini ai quali voi con questo articolo togliete la prospettiva di avere la terra. Ed a non leggere i resoconti parlamentari cari al ministro non siamo soltanto noi: siamo in buona compagnia. È all'ordine del giorno una interpellanza dell'onorevole Germani, la quale chiede conto al ministro sui mancati adempimenti relativi proprio al disposto dell'articolo 10 della legge 15 maggio 1950, n. 230! Crede l'onorevole ministro che l'interpellante abbia mantenuto all'ordine del giorno la sua richiesta solo perché non ha letto i resoconti parlamentari? O non crede forse, che lo scandalo della mancata applicazione di questo articolo ad oltre due anni di pubblicazione della legge abbia superato anche i limiti di « copertura » di un autorevole deputato di maggioranza?

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

In ogni caso, voi che in due anni non avete voluto o saputo dare ai contadini neppure quel lavoro che la vostra legge prevedeva, venite oggi a prometterglielo perché questa promessa vi consenta di non concedere neanche quella poca terra che loro spetta!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, del quale gli onorevoli Miceli, Grifone ed altri propongono la soppressione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

La metà dei terreni costituenti il terzo residuo, conservabile dal proprietario a trasformazione eseguita, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è aumentata di una quota pari al 15 per cento della intera superficie costituente il terzo residuo, per ciascun figlio, oltre il terzo, compresi i premorti con discendenza, entro il limite massimo dell'intero terzo trasformato.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

A parziale deroga di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 2 aprile 1952, n. 339, le permutate ivi previste possono essere effettuate con i proprietari espropriandi nei comuni di Contarina, Donada, Loreo, Porto Tolle, Rosolina in provincia di Rovigo e nel comune di Cavarzere in provincia di Venezia, anche se i terreni oggetti della permuta, siti fuori del comprensorio di riforma, siano pervenuti in proprietà ai predetti dopo il 1° dicembre 1951 e non oltre il 30 giugno 1952.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamento, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

GUADALUPI, *Segretario* legge:

Previo accordo tra gli Enti di riforma interessati, i terreni espropriati da un ente nel proprio comprensorio possono dallo stesso ente essere permutati anche con terreni che al momento della stipulazione appartengono all'espropriato nel comprensorio di un altro ente.

I terreni acquisiti con tali permutate, devono però, essere immediatamente ceduti dall'ente permutante all'altro ente nel com-

prendorio del quale gli stessi terreni sono situati, e il relativo importo deve essere impiegato dall'Ente che l'ha percepito nel più breve termine possibile e comunque nello stesso esercizio finanziario, nell'acquisto di altri terreni da assegnarsi ai contadini, secondo le norme della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

Le disdette previste dall'articolo 6 della legge 12 maggio 1950, n. 230, modificato dall'articolo 17 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e dalla legge 6 giugno 1952, n. 679, nonché dall'articolo 5 della legge 16 giugno 1951, n. 435, richiamato dalla legge 11 luglio 1952, n. 765, possono essere effettuate dagli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria anche per i terreni dei quali gli Enti e Sezioni stesse siano divenuti comunque proprietari.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

GRIFONE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFONE. A nome del gruppo comunista, dichiaro che noi ci asterremo dal votare questo disegno di legge.

Il ministro ha creduto, forse, di metterci in imbarazzo, presentando nel disegno di legge un articolo, che noi approviamo, relativo alla esenzione dallo scorporo delle cooperative, e nello stesso tempo, altri articoli, che, evidentemente, non vengono incontro alle legittime aspettative dei contadini.

Questo disegno di legge manca di unità e di coerenza: per questo, mentre noi abbiamo votato favorevolmente all'articolo 1, in quanto esso viene incontro ad una legittima istanza promossa dalle cooperative, abbiamo espressa la nostra opposizione per quanto concerne il contenuto degli articoli 2 e 3.

Nel corso della discussione il ministro ci ha impartito una serie di consigli. Noi, però, rima-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

niamo fermi nella convinzione che il contenuto di questi due articoli, che costituiscono la sostanza del disegno di legge, è contrario all'interesse della povera gente. In sostanza, qualsiasi argomento voi adoperiate, rimarrà dimostrato ed accertato che con questo articolo voi sottraete ai contadini poveri della terra ad essi spettante, riducete la quantità di terra assegnabile, per favorire ceti possidenti e privilegiati.

Tutti gli argomenti tecnici da voi adottati non servono ad altro che a mascherare le condizioni di favore che volete riservare a questi ceti, che avete dovuto colpire e che ora cercate di ammansire in una certa misura.

Perciò noi ci asteniamo, dando alla nostra astensione un significato preciso. Ci asteniamo perché in questa legge vi è l'articolo 1, che non possiamo certamente respingere; ci asteniamo dando a questa astensione il significato di una protesta, anche se il ministro nella sua sufficienza crede che la nostra protesta non valga nulla. Ma se ne accorgerà! (*Rumori al centro e a destra*).

Diamo a questa astensione un significato di protesta contro la volontà del Governo di venir meno agli impegni costituzionali ed agli impegni politici che assunse nel 1948, quando parlò di una riforma integrale, che ora non fa, contro il Governo, che danneggia i ceti meno abbienti a favore dei possidenti, come abbiamo dimostrato e come sarà ancor più facile dimostrare dopo che avrete applicato gli articoli 2 e 3. (*Applausi all'estrema sinistra*).

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi compiaccio molto delle dichiarazioni dell'onorevole Grifone, perché esse dimostrano ancora una volta che in ogni occasione nella quale in questa Assemblea ci occupiamo di riforma agraria, i sostenitori della riforma agraria votano contro o si astengono. (*Applausi al centro e a destra — Commenti all'estrema sinistra*).

MICELI. Che riforma agraria è quella che toglie la terra ai contadini? (*Proteste al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8, del quale è stata già data lettura.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali danni patrimoniali ha subito in definitiva lo Stato dalla vicenda della S. A. Ducati di Bologna, e per conoscere le attuali prospettive.

(4336)

« PRETI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del commercio con l'estero, per sapere se non ritiene urgente e necessaria la adozione di misure più adeguate di quelle cui si è fatto fino ad ora ricorso, per favorire il collocamento all'estero delle mele, recando sollievo alla grave crisi dei produttori.

(4337)

« PRETI, CASTELLARIN ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della difesa, per sapere i motivi per cui è stato impedito al popolo friulano di onorare solennemente al loro ingresso in Italia le salme dei sei partigiani italiani caduti per l'onore d'Italia nella insurrezione del popolo cecoslovacco alla vigilia della liberazione.

(4338)

« BOLDRINI, BELTRAME, ZANFAGNINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per sapere quali criteri intende seguire per le concessioni degli impianti distributori di carburanti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9863)

« CASTELLARIN ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se intenda dare parere favorevole all'accoglimento della richiesta fatta dal comune di Canaro, in provincia di Rovigo, per la concessione di un contributo complessivo di lire 38.799.790, per costruzione di case popolari, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9864)

« CAVAZZINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potranno essere completate le riparazioni

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

dei danni recati dagli eventi bellici alle strade interne del comune di Montemitro (Campobasso). *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(9865)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando avranno inizio i lavori di riparazione del cimitero di Pozzilli (Campobasso), danneggiato dagli eventi bellici, per cui è stata stanziata la somma di un milione di lire. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(9866)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non creda opportuno affrettare l'appalto dei lavori di costruzione dell'edificio scolastico di Trivento (Campobasso), il cui progetto, debitamente approvato in linea tecnica ai sensi della legge 3 febbraio 1951, n. 165, trovasi dal 27 ottobre 1952 presso esso Ministro, insieme con la copia del parere in data 4 ottobre 1952 del C. T. A. presso il provveditore alle opere pubbliche di Napoli. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(9867)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica, relativa alla costruzione della importante strada San Felice del Molise-Mafalda, cosiddetta Ripaltina, in provincia di Campobasso, lunga circa chilometri 10, che con deliberazione della deputazione provinciale di Campobasso del 30 novembre 1949 venne inclusa negli andamenti delle strade dichiarate provinciali con decreto del 28 gennaio 1900. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(9868)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga opportuno disporre che siano urgentemente riparati i danni derivati dagli eventi bellici al tratto di strada, ricadente nella provincia di Campobasso, che dal bivio di Filignano porta al confine con la provincia di Frosinone, essendo diventata ora del tutto impraticabile. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(9869)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'interno, per

conoscere quali provvedimenti intendano prendere per evitare che siano recati danni alle persone dalla probabile caduta della restante parte, non ancora crollata, di un fabbricato dell'E.C.A. di Montenero di Bisaccia (Campobasso), da tempo dichiarato pericolante ed in questi giorni in parte crollato. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(9870)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga opportuno intervenire presso la direzione compartimentale di Pescara, perché coordini gli orari dell'autocorriera Montefalcone del Sannio-Vasto, gestita dalla ditta Tessitore, con quelli dell'autocorriera Termoli-Campobasso, gestita dalla Sai, in modo che anche nel pomeriggio come al mattino abbiano luogo in Acquaviva Collecroce le coincidenze, che tanto interessano soprattutto i comuni di San Felice del Molise e Montemitro, sia per Termoli che per Campobasso. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(9871)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga opportuno disporre la istituzione in Montemitro (Campobasso) del cantiere-scuola di lavoro per la sistemazione della strada comunale Montemitro-Bivio Crocella, chiesta dal comune predetto, in luogo del cantiere-scuola di lavoro strada forestale « Bosco-Cerreto », non chiesta dal comune e per cui non esiste progetto. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(9872)

« COLITTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali provvedimenti intende prendere per migliorare i servizi, ed in modo particolare il servizio dell'ufficio collegamento parlamentari delle pensioni dirette militari N. G., il quale ufficio non accetta da ogni parlamentare più di dieci pratiche, impiegando poi oltre un mese a dare la risposta. Questa lentezza crea grave disagio al lavoro dei parlamentari e grande malcontento nella massa dei richiedenti che aspettano un qualche sollievo alle gravi condizioni, che hanno determinato la richiesta di pensione. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(9873)

« LOMBARDI CARLO, CAVAZZINI, BORELLINI GINA, CREMASCHI OLINDO, CHINI COCCOLI IRENE ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo, per conoscere se non intenda, con l'indispensabile sollecitudine del caso — ai fini di alleviare la grave carenza degli alloggi e la non meno grave disoccupazione — effettuare ulteriori versamenti al « fondo per l'incremento edilizio » previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 715, consentendo così alla commissione speciale, di cui all'articolo 13 stessa legge, di riprendere in esame le moltissime istanze, già istruite ed approvate dagli uffici del genio civile e fornite della dichiarazione favorevole degli enti mutuanti, rimaste a tutt'oggi inevase. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(9874)

« GERACI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritenga che la trasformazione del latte in prodotti derivati, eseguita mediante macchinari motorizzati, non sia da ravvedersi come una vera e propria attività di natura sostanzialmente industriale, allorché detta lavorazione avvenga per conto terzi. Ciò premesso, quali motivi consiglierebbero l'inclusione tra i lavoratori agricoli dei prestatori d'opera (casari) di latterie sociali e turnuarie, ai fini della previdenza sociale. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(9875) « CECCHERINI, DRIUSSI, CORNIA, PACATI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 21,5.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 11:

1. — *Discussione dei disegni di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, concernente la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcoligene e la modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei liquori. (2995). — *Relatore* Valsecchi;

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, concernente un nuo-

vo sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi. (2996). — *Relatore* Troisi.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Pagamento dell'indennità per i terreni espropriati ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, e della legge 21 ottobre 1950, numero 841. (2811). — *Relatore* Germani.

3. — *Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:*

Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (2379);

CAVALLARI ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348).

Relatori: Riccio e Troisi, per la maggioranza; Cavallari e Sansone, Roberti e Basile, di minoranza.

4. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Norme particolari in materia di riforma fondiaria. (2785).

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per l'assorbimento dell'Ente sardo di colonizzazione (già Ente ferrarese di colonizzazione) da parte dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna. *(Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato).* (2814). — *Relatore* Mannironi.

6. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

GATTO: Nomina in ruolo degli avventizi di seconda categoria (Gruppo B) delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (706). — *Relatore* Scalfaro.

7. — *Discussione delle proposte di legge:*

AMADEO: Ricostituzione degli Enti cooperativi sottoposti a fusione in periodo fascista. (1291). — *Relatori:* Zaccagnini, per la maggioranza; Grazia e Venegoni, di minoranza;

Senatori SACCO ed altri: Disposizioni per l'orientamento scolastico e professionale. *(Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato).* (1814). — *Relatore* Titomanlio Vittoria.

8. — *Discussione della proposta di legge:*

CAPPUGI: Trasformazione in aumento dell'assegno perequativo o dell'indennità di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1952

funzione dell'assegno personale previsto dai commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 8 aprile 1952, n. 212, recante revisione del trattamento economico dei dipendenti statali. (2720). — *Relatore* Petrilli.

9. — *Discussione delle proposte di legge:*

BONFANTINI e TAMBRONI: Concessione della abilitazione giuridica a talune categorie di dentisti pratici. (33);

MORELLI ed altri: Abilitazione alla continuazione dell'esercizio della odontoiatria ad alcune categorie di dentisti pratici. (1872);

PASTORE ed altri: Disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria degli odontotecnici. (1873).

Relatore Zaccagnini.

10. — *Discussione della proposta di legge:*

BONOMI ed altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti. (143). — *Relatore* Repossi.

11. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:*

Cessazione dalle funzioni dell'Alta Corte Siciliana. (1292-ter). — *Relatore* Tesauro.

12. — *Discussione della proposta di legge:*

LECCISO ed altri: Rinnovazione graduale del patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e degli Istituti similari al fine di incrementare le nuove costruzioni, e disciplina di alcuni rapporti fra gli stessi Enti e i loro inquilini. (1122). — *Relatore* Cifaldi.

13. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, per la maggioranza, e Vigorelli, di minoranza.

14. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

15. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951. (2216). — *Relatori*: De Caro Raffaele, per la maggioranza; Basso, di minoranza.

16. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (Approvato dal Senato). (513). — *Relatore* Repossi.

17. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949. (1787). — *Relatore* Vicentini.

18. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

19. — *Svolgimento delle mozioni degli onorevoli Pieraccini ed altri, Silipo ed altri.*

20. — *Svolgimento della interpellanza dell'onorevole Germani.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI